Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 187

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 9 luglio 1982**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).**

**Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Emilia-Romagna

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1154**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981 che modifica la tabella XVIII-*bis* dello ordinamento didattico universitario;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 83, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 83. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 87 - *Laurea in odontoiatria e protesi dentaria.* — La durata del corso di studi è di cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è di venti per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione. Il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di diploma di scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Sono insegnamenti fondamentali:

*Biennio*:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
2) biologia generale applicata agli studi medici;
3) chimica;
4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

*Triennio*:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

*Insegnamenti complementari*:

1) chirurgia maxillo-facciale;
2) dermatologia e venereologia (semestrale);
3) otorinolaringoiatria (semestrale);
4) statistica sanitaria.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relativi prove di esame.

Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

| *Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di*: | *Se non si è superato l'esame di*: |
| --- | --- |
| Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico | Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico |
| Patologia generale | Chimica<br>Biologia generale applicata agli studi medici<br>Fisica medica |
| Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) | Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico |
| Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica | Patologia generale |
| Clinica odontostomatologica | Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)<br>Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica<br>Istituzioni di anatomia ed istologia patologica<br>Patologia speciale odontostomatologica<br>Chirurgia speciale odontostomatologica |

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *giugno* 1982
*Registro n.* 83 *Istruzione, foglio n.* 347

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. **420**.

**Orari, prove di esame e programmi di insegnamento nelle scuole medie statali con lingua di insegnamento slovena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 che stabilisce i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame per la scuola media statale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099, relativo agli orari, prove di esame e programmi di insegnamento nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 30 settembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418, che modifica il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 1099, del 26 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 giugno 1967;

Visto l'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012;

Ritenuto che occorre modificare i suddetti orari e programmi in relazione alle speciali esigenze della scuola media in lingua slovena;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Nella scuola media in lingua slovena, gli orari e le prove di esame sono stabiliti secondo il testo dell'allegata tabella *A* firmata dal Ministro proponente; i programmi di insegnamento di italiano, sloveno, storia ed educazione civica, geografia e lingua straniera sono quelli approvati con decreto ministeriale 9 febbraio 1979, con le modifiche indicate nell'allegata tabella *B* firmata dal Ministro proponente.

Per le restanti materie, valgono i programmi stabiliti con decreto ministeriale 9 febbraio 1979, di cui alla premessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

*p.* Il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
FANFANI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1982*
*Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 15*

TABELLA *A*

SCUOLE MEDIE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

| Materie d'insegnamento | Ore settimanali | | | Prove di esame |
|---|---|---|---|---|
| | Classe 1ª | Classe 2ª | Classe 3ª | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | — |
| Italiano | 6 | 6 | 6 | S.O. |
| Sloveno | 7 | 7 | 6 | S.O. |
| Storia, educazione civica e geografia | 4 | 4 | 5 | O. |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali | 6 | 6 | 6 | S.(1)O. |
| Educazione tecnica | 3 | 3 | 3 | O. |
| Educazione artistica | 2 | 2 | 2 | O. |
| Educazione musicale | 2 | 2 | 2 | O. |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | O. |
| | 36 | 36 | 36 | |

(1) La prova scritta riguarda solo la matematica.

*Avvertenza*: S. = scritto; O. = Orale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro della pubblica istruzione*
BODRATO

TABELLA *B*

PREMESSA GENERALE

*I Parte*

2. — GLI INTERVENTI LEGISLATIVI

| Testo del decreto ministeriale 9 febbraio 1979 | *Modifiche apportate* |
|---|---|
| 1) Gli interventi legislativi del 1977 sviluppano i principi ispiratori della riforma del 1962, sia mettendo a disposizione più adeguate strutture per un servizio scolastico finalizzato alla promozione umana e culturale di tutto il popolo italiano, sia eliminando quelle strutture che si erano dimostrate inadeguate (classi d'aggiornamento e classi differenziali). | Gli interventi legislativi del 1977 sviluppano i principi ispiratori della riforma del 1962, sia mettendo a disposizione più adeguate strutture per un servizio scolastico finalizzato alla promozione umana e culturale di *tutti i cittadini della Repubblica italiana*, sia eliminando quelle strutture che si erano dimostrate inadeguate (classi d'aggiornamento e classi differenziali). |

3. — PRINCIPI E FINI GENERALI DELLA SCUOLA MEDIA

| | |
|---|---|
| 2) Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola media risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo. | Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola media risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di *tutti i cittadini della Repubblica italiana*, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo. |

*IV Parte*

2. — LE ARTICOLAZIONI DI UNA EDUCAZIONE UNITARIA

*a)* Educazione linguistica

| | |
|---|---|
| 3) L'insegnamento dell'italiano si inserisce nel più vasto quadro dell'educazione linguistica la quale riguarda, sia pure in diversa misura, tutte le discipline e le attività, e, in particolare, tende a far acquisire all'alunno, come suo diritto fondamentale, l'uso del linguaggio in tutta la varietà delle sue | L'insegnamento *della lingua materna slovena e di quella italiana* si inserisce nel più vasto quadro dell'educazione linguistica la quale riguarda, sia pure in diversa misura, tutte le discipline e le attività, e, in particolare, tende a far acquisire all'alunno, come suo diritto fondamentale, l'uso del linguaggio |

funzioni e forme nonché lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà. L'insegnamento dell'italiano mira a far conseguire specificatamente il possesso dinamico della lingua. L'uomo si avvale principalmente della lingua per organizzare la propria comprensione della realtà e per comunicarla, esprimerla, interpretarla. Con la lingua l'uomo arricchisce il suo dato interiore e ordina, chiarisce ed adegua lo strumento della comunicazione verbale. Di questa devono essere analizzate forme, strutture, genesi ed evoluzione storica e deve anche essere colto il significato evocatore di civiltà e di esperienze umane, culturali e sociali.

in tutta la varietà delle sue funzioni e forme nonché lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà. L'insegnamento *dello sloveno e dell'italiano* mira a far conseguire specificatamente il possesso dinamico della lingua. L'uomo si avvale principalmente della lingua per organizzare la propria comprensione della realtà e per comunicarla, esprimerla, interpretarla. Con la lingua l'uomo arricchisce il suo dato interiore e ordina, chiarisce ed adegua lo strumento della comunicazione verbale. Di questa devono essere analizzate forme, strutture, genesi ed evoluzione storica e deve anche essere colto il significato evocatore di civiltà e di esperienze umane, culturali e sociali.

4) La lingua straniera ha il compito di contribuire, in armonia con le altre discipline, ed in modo particolare con la lingua italiana, alla conquista delle capacità espressive e comunicative degli alunni, anche mediante l'allargamento degli orizzonti culturali, sociali e umani, reso possibile dal contatto che la conoscenza della lingua straniera consente con realtà storiche e socio-culturali diverse da quella italiana.

La lingua straniera ha il compito di contribuire, in armonia con le altre discipline, ed in modo particolare *con le lingue slovena ed italiana*, alla conquista delle capacità espressive e comunicative degli alunni, anche mediante l'allargamento degli orizzonti culturali, sociali e umani, reso possibile dal contatto che la conoscenza della lingua straniera consente con *realtà storiche e socio-culturali diverse.*

*d*) Educazione storica, civica, geografica

5) L'insegnamento della storia è finalizzato a favorire la presa di coscienza del passato, a interpretare il presente e a progettare il futuro attraverso una conoscenza essenziale degli avvenimenti significativi sia nella dimensione politico-istituzionale e socio-economica sia in quella specificatamente culturale.

L'insegnamento della storia è finalizzato a favorire la presa di coscienza del passato, a interpretare il presente e a progettare il futuro attraverso una conoscenza essenziale degli avvenimenti significativi sia nella dimensione politico-istituzionale e socio-economica sia in quella specificatamente *etnica* e culturale.

5. — La socializzazione

6) Ponendo gli alunni a contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, la scuola media favorirà anche la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo, educando ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi e avvicini alla intuizione di valori comuni agli uomini pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche.

Ponendo gli alunni a contatto con i problemi e le culture di *società diverse,* la scuola media favorirà anche la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo, educando ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi e avvicini alla intuizione di valori comuni agli uomini pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche.

7) ITALIANO — *SLOVENO ED ITALIANO*

I. — Obiettivi

8) Specificatamente si tratta di conseguire « il rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana — con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica — e delle lingue straniere » (cfr. art. 2 della legge n. 348/1977). Principalmente attraverso l'uso e lo studio del linguaggio verbale l'alunno raggiunge gradualmente come obiettivo fondamentale le capacità di:

Specificatamente si tratta di conseguire « il rafforzamento della educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento *della lingua slovena e di quella italiana* — con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica — e delle lingue straniere « (cfr. art. 2 della legge n. 348/1977). Principalmente attraverso l'uso e lo studio del linguaggio verbale l'alunno raggiunge gradualmente come obiettivo fondamentale le capacità di:

9) Più specificatamente è obiettivo degli insegnamenti linguistici far conseguire all'alunno — anche mediante un coordinamento di obiettivi e metodi — il possesso più ampio e sicuro possibile rispettivamente della lingua italiana e della lingua straniera.

Più specificatamente è obiettivo degli insegnamenti linguistici far conseguire all'alunno — anche mediante un coordinamento di obiettivi e metodi — il possesso più ampio e sicuro possibile rispettivamente *della lingua slovena,* della lingua italiana e della lingua straniera.

10) Nella scuola media l'insegnamento della lingua italiana, in continuità con gli apprendimenti della scuola elementare, contribuisce alla maturazione e allo sviluppo della comprensione e della produzione del parlato e dello scritto mediante l'interdipendenza dell'ascoltare, parlare, leggere e scrivere secondo le diverse funzioni e varietà della lingua, dirette sia al dominio dei contenuti sia alla graduale acquisizione della correttezza formale. Il primo obiettivo è volto a sviluppare le capacità di capire e di organizzare la struttura dei discorsi parlati e scritti nelle rispettive caratteristiche, in quanto il parlato e lo scritto comportano tecniche e modalità espressive diverse per quanto complementari. Il secondo obiettivo si raggiunge mediante la buona percezione del parlato, una pronuncia largamente accettabile, la lettura corrente ed espressiva, lo scritto corretto anche dal punto di vista ortografico.

Nella scuola media l'insegnamento *della lingua slovena e di quella italiana,* in continuità con gli apprendimenti della scuola elementare, contribuisce alla maturazione e allo sviluppo della comprensione e della produzione del parlato e dello scritto mediante l'interdipendenza dell'ascoltare, parlare, leggere e scrivere secondo le diverse funzioni e varietà della lingua, dirette sia al dominio dei contenuti sia alla graduale acquisizione della correttezza formale. Il primo obiettivo è volto a sviluppare le capacità di capire e di organizzare la struttura dei discorsi parlati e scritti nelle rispettive caratteristiche, in quanto il parlato e lo scritto comportano tecniche e modalità espressive diverse per quanto complementari. Il secondo obiettivo si raggiunge mediante la buona percezione del parlato, una pronuncia largamente accettabile, la lettura corrente ed espressiva, lo scritto corretto anche dal punto di vista ortografico.

11) Ciò consentirà di utilizzare la lingua italiana in quanto veicolo essenziale di valori culturali e mezzo espressivo di più ampia fruizione, sia nella comunità nazionale sia nell'incontro con le culture straniere.

Ciò consentirà di utilizzare *la lingua slovena* e la lingua italiana in quanto veicoli essenziali di valori culturali e mezzi espressivi di più ampia fruizione, sia nella comunità nazionale sia nell'incontro con le culture straniere.

*In conclusione con l'insegnamento della lingua materna slovena si dovranno perseguire i medesimi obiettivi, che ci si prefigge con l'insegnamento della lingua italiana per il raggiungimento di quell'unitarietà nell'area dell'educazione linguistica di cui si fa cenno nella premessa ai programmi; perciò tutto quanto i programmi prevedono per l'insegnamento dell'italiano va applicato all'insegnamento dello sloveno ad eccezione del riferimento all'origine latina. L'insegnante di sloveno peraltro avrà cura di sottolineare le analogie e le diversità morfologiche e sintattiche tra le due lingue ogni qual volta incontrerà l'opportunità di farlo.*

## II. — Indicazioni metodologiche

12) Compito dell'educazione linguistica, mediante l'insegnamento dell'italiano, è educare all'espressione e alla comunicazione verbale, promuovendo e sviluppando le capacità potenziali dell'alunno attraverso attività sia espressivo-creative sia fruitivo-critiche. Perciò per lavoro didattico si darà spazio in modo vario ad attività che sollecitino l'iniziativa dell'alunno e favoriscano il rafforzarsi delle sue capacità mentali, il suo progressivo contatto con la realtà nonchè la conseguente analisi della esperienza, dei pensieri e sentimenti personali da esse suscitati. Così anche l'esperienza stimolerà nell'alunno il processo di assunzione di nuovi contenuti e il bisogno di esprimerli. Infatti, solo se l'alunno acquisisce sempre nuove cose da dire e se la scuola valorizza l'importanza dell'esperienza, si danno le condizioni del processo di riflessione su di essa e della sua consapevole assunzione.
Di qui la motivazione dell'impulso a comunicare e conseguentemente la motivazione ad apprendere come esprimersi in maniera personale; il processo andrà cioè nel senso della valorizzazione della maturazione espressiva. Per contro il più ricco possesso degli strumenti linguistici favorisce anche la lettura della propria esperienza.

Compito dell'educazione linguistica, mediante l'insegnamento dello *sloveno* e dell'italiano, è educare all'espressione e alla comunicazione verbale, promuovendo e sviluppando le capacità potenziali dell'alunno attraverso attività sia espressivo-creative sia fruitivo-critiche. Perciò per lavoro didattico si darà spazio in modo vario ad attività che sollecitino l'iniziativa dell'alunno e favoriscano il rafforzarsi delle sue capacità mentali, il suo progressivo contatto con la realtà nonchè la conseguente analisi della esperienza, dei pensieri e sentimenti personali da esse suscitati. Così anche l'esperienza stimolerà nell'alunno il processo di assunzione di nuovi contenuti e il bisogno di esprimergli. Infatti, solo se l'alunno acquisisce sempre nuove cose da dire e se la scuola valorizza l'importanza dell'esperienza, si danno le condizioni del processo di riflessione su di essa e della sua consapevole assunzione.
Di qui la notivazione dell'impulso a comunicare e conseguentemente la motivazione ad apprendere come esprimersi in maniera personale: il processo andrà cioè nel senso della valorizzazione della maturazione espressiva. Per contro il più ricco possesso degli strumenti linguistici favorisce anche la lettura della propria esperienza.

13) Il linguaggio delle opere letterarie di prosa e di poesia sarà considerato anche come espressione della tradizione linguistica che ha fornito la base principale della lingua nazionale nell'uso colto come nell'uso popolare. I testi letterari andranno visti pertanto, oltre che come espressione della personalità dell'autore, anche nel loro aspetto estetico e come documento della civiltà, della vita sociale, delle consuetudini e degli usi linguistici.

Il linguaggio delle opere letterarie di prosa e di poesia sarà considerato anche come espressione della tradizione linguistica che ha fornito la base principale *della lingua slovena e rispettivamente italiana* nell'uso colto come nell'uso popolare. I testi letterari andranno visti, pertanto, oltre che come espressione della personalità dell'autore, anche nel loro aspetto estetico e come documento della civiltà, della vita sociale, delle consuetudini e degli usi linguistici.

14) Sarà utile anche la riformulazione orale e scritta di quanto letto. Si curerà che la lettura sia scorrevole, attenta alla funzione della punteggiatura, realizzata con buona pronuncia italiana. La lettura in classe non può considerarsi sufficiente, e l'insegnante, perciò favorirà in tutti i modi la lettura personale e l'incoraggiamento a leggere indirizzando all'uso della biblioteca di classe, ove esistente, e della scuola, e all'accesso alle biblioteche pubbliche: tutto ciò perchè il leggere è l'essenziale strumento educativo di accesso al patrimonio culturale e naturale fattore di autocultura.

Sarà utile anche la riformulazione orale e scritta di quanto letto. Si curerà che la lettura sia scorrevole, attenta alla funzione della punteggiatura, realizzata con buona *pronuncia.* La lettura in classe non può considerarsi sufficiente, e l'insegnante, perciò favorirà in tutti i modi la lettura personale e l'incoraggiamento a leggere indirizzando all'uso della biblioteca di classe, ove esistente, e della scuola, e all'accesso alle biblioteche pubbliche: tutto ciò perché il leggere è l'essenziale strumento educativo di accesso al patrimonio culturale e naturale fattore di autocultura.

15) La riflessione sull'uso vivo e attuale della lingua va congiunto ad una coscienza storica che porti a cogliere nella evoluzione della lingua le connessioni con la storia sociale, politica, culturale (letteraria, scientifica, tecnologica, ecc.). Si constaterà per tale via come la varietà dei nostri dialetti e le vicende della affermazione dell'italiano sono strettamente legate alla storia della comunità italiana; e come le lingue costituiscono un documento primario delle civiltà.

La riflessione sull'uso vivo e attuale della lingua va congiunto ad una coscienza storica che porti a cogliere nella evoluzione della lingua le connessioni con la storia sociale, politica, culturale (letteraria, scientifica, tecnologica, ecc.). Si constaterà per tale via come la varietà *dei dialetti* e le vicende dell'affermazione *dello sloveno* e dell'italiano sono strettamente legate alla storia *delle rispettive comunità;* e come le lingue costituiscono un documento primario delle civiltà.

16) In una prospettiva del genere prenderà forma e sviluppo il riferimento all'origine latina dell'italiano, pur non costituendo più il latino materia di specifico insegnamento. Nel contesto dell'evoluzione dell'italiano, il latino andrà visto, cioè, come il momento genetico della nostra lingua; andrà, anzi, considerato come la sua componente maggiore, presente e riscontrabile nel lessico, nelle strutture, nella tradizione popolare e dotta, nella lingua scientifica, etc. Si terrà anche conto che il latino è alla origine di altre lingue moderne ed è elemento costitutivo nella formazione e nella realtà della cultura europea.

In una prospettiva del genere prenderà forma e sviluppo il riferimento all'origine latina dell'italiano, pur non costituendo più il latino materia di specifico insegnamento. Nel contesto dell'evoluzione dell'italiano, il latino andrà visto, cioè, come il momento genetico *di tale lingua;* andrà, anzi, considerato come la sua componente maggiore, presente e riscontrabile nel lessico, nelle strutture, nella tradizione popolare e dotta, nella lingua scientifica, etc. Si terrà anche conto che il latino è alla origine di altre lingue moderne ed è elemento costitutivo nella formazione e nella realtà della cultura europea.

### III. — Indicazioni programmatiche

*a*) Educazione all'ascoltare, al parlare, al leggere e allo scrivere

17) Anche più importante è l'esercizio del parlare, che, favorito dall'intervento immediato e puntuale dell'insegnante, guida l'alunno all'acquisizione e all'uso dell'italiano per comunicare con una lingua differenziata secondo esigenze e modi personali.

Anche più importante è l'esercizio del parlare, che, favorito dall'intervento immediato e puntuale dell'insegnante, guida l'alunno all'acquisione e all'uso *dello sloveno* e dell'italiano per comunicare con una lingua differenziata secondo esigenze e modi personali.

18) Necessaria la lettura di passi, opportunamente scelti, di opere di fondamentale importanza per la nostra lingua e, in genere, per le nostre tradizioni letterarie; è parimenti necessaria la lettura, in ciascuno dei tre anni, di almeno un'opera narrativa moderna italiana ovvero straniera in buona traduzione italiana (completa o adeguatamente ridotta in relazione all'età degli alunni).

Necessaria la lettura di passi, opportunamente scelti, di opere di fondamentale importanza *per la lingua slovena e per quella italiana* e, in genere, *per le rispettive* tradizioni letterarie; è parimenti necessaria la lettura, in ciascuno dei tre anni, di almeno un'opera di narrativa moderna *slovena e rispettivamente italiana* ovvero straniera in buona traduzione *slovena e rispettivamente italiana* (completa o adeguatamente ridotta in relazione all'età degli alunni).

*b*) Riflessione sulla lingua

19) La riflessione grammaticale non si realizzerà come studio formale — poco corrispondente ai modi di apprendimento dei preadolescenti e perciò poco produttivo — ma andrà inserita nel processo di sviluppo linguistico espressivo, come uno dei mezzi atti a promuovere tale sviluppo. Essa muoverà da concrete esperienze linguistiche per avviare gli alunni a valersi coscientemente dei materiali linguistici, descrivendone gli usi concreti ed arrivare successivamente alle conseguenti generalizzazioni delle strutture fondamentali dell'italiano sia per quanto attiene agli aspetti più propriamente grammaticali (piano semantico, sintattico, morfologico, fonologico), sia per quanto attiene alle funzioni comunicative della lingua.

La riflessione grammaticale non si realizzerà come studio formale — poco corrispondente ai modi di apprendimento dei preadolescenti e perciò poco produttivo — ma andrà inserita nel processo di sviluppo linguistico espressivo, come uno dei mezzi atti a promuovere tale sviluppo. Essa muoverà da concrete esperienze linguistiche per avviare gli alunni a valersi coscientemente dei materiali linguistici, descrivendone gli usi concreti ed arrivare successivamente alle conseguenti generalizzazioni delle strutture fondamentali *dello sloveno* e dell'italiano sia per quanto attiene agli aspetti più propriamente grammaticali (piano semantico, sintattico, morfologico, fonologico), sia per quanto attiene alle funzioni comunicative della lingua.

20) *c*) Riferimento all'origine latina della lingua e alla sua evoluzione storica

*c*) Riferimento all'origine latina della lingua *italiana* e alla sua evoluzione storica

21) Dalla varietà attuale delle lingue, all'uso vivo, dal confronto tra documenti di vario genere e di epoche diverse si ricaveranno, anche attraverso ricerche dell'alunno, quei dati che lo abituino a collocare la lingua italiana nello spazio e nel tempo e lo aiutino a sistemare le sue conoscenze più varie (storiche, geografiche, scientifiche, ecc.) e le sue esperienze pratiche.

Dalla varietà attuale delle lingue, all'uso vivo, dal confronto tra documenti di vario genere e di epoche diverse si ricaveranno, anche attraverso ricerche dell'alunno, quei dati che lo abituino a collocare *la lingua slovena e quella italiana* nello spazio e nel tempo e lo aiutino a sistemare le sue conoscenze piu varie (storiche, geografiche, scientifiche, ecc.) e le sue esperienze pratiche.

22) In particolare si cercherà di cogliere adeguatamente il riflesso che gli eventi salienti della nostra storia hanno avuto fino ad oggi sulla nostra lingua. Si darà rilievo agli scambi con le altre lingue moderne, si metterà in luce l'apporto dei dialetti e la loro utilizzazione pratica ed espressiva (in canti, racconti, proverbi). Dei dialetti e delle lingue delle minoranze etniche si accennerà alla funzione sia nel passato, sia nel presente.

In particolare si cercherà di cogliere adeguatamente il riflesso che gli eventi salienti della *storia* hanno avuto fino ad oggi *sulle lingue slovena ed italiana.* Si darà rilievo agli scambi con le altre lingue moderne, si metterà in luce l'apporto dei dialetti e la loro utilizzazione pratica ed espressiva (in canti, racconti, proverbi). Dei dialetti e delle lingue delle minoranze etniche si accennerà alla funzione sia nel passato, sia nel presente.

## STORIA

### I. — Finalità e obiettivi

23) L'insegnamento della storia deve anzitutto proporsi di far comprendere che l'esperienza del ricordare è un momento essenziale non solo dell'agire quotidiano del singolo individuo, ma anche della vita della comunità umana (locale, regionale, nazionale, europea, mondiale) cui l'individuo stesso appartiene. Solo diventando in qualche modo partecipe di questa memoria collettiva, si diventa uomini, e cittadini, a pieno titolo. L'acquisita consapevolezza del fatto che l'anno della propria nascita non è anche l'anno di nascita della comunità di cui si viene a far parte, arricchisce l'individuo di una dimensione nuova; radicandolo nel passato, lo mette in condizioni di valutare con maggiore penetrazione il presente e di assumere elementi per progettare il futuro. Dal momento che risulta essere il prodotto di una lenta stratificazione, il mondo circostante cessa di apparire come un dato esterno ostile ed immutabile, per proporsi come un campo aperto a nuove esperienze che contribuiranno a farlo evolvere ulteriormente.

L'insegnamento della storia deve anzitutto proporsi di far comprendere che l'esperienza del ricordare è un momento essenziale non solo dell'agire quotidiano del singolo individuo, ma anche della vita della comunità umana (*etnica*, locale, regionale, nazionale, europea, mondiale) cui l'individuo stesso appartiene. Solo diventando in qualche modo partecipe di questa memoria collettiva, si diventa uomini, e cittadini, a pieno titolo. L'acquisita consapevolezza del fatto che l'anno della propria nascita non è anche l'anno di nascita della comunità di cui si viene a far parte, arricchisce l'individuo di una dimensione nuova; radicandolo nel passato, lo mette in condizione di valutare con maggiore penetrazione il presente e di assumere elementi per progettare il futuro. Dal momento che risulta essere il prodotto di una lenta stratificazione, il mondo circostante cessa di apparire come un dato esterno ostile ed immutabile, per proporsi come un campo aperto a nuove esperienze che contribuiranno a farlo evolvere ulteriormente.

### IV. — Suddivisione per anno

24) Classe III: dal 1815 ai giorni nostri con riferimenti essenziali all'Europa, al mondo, alla decolonizzazione. Si avrà particolare riguardo all'Italia nell'ultimo cinquantennio, nel quadro della storia mondiale.

Classe III: dal 1815 ai giorni nostri con riferimenti essenziali all'Europa, al mondo, alla decolonizzazione. Si avrà particolare riguardo all'Italia *e alla Jugoslavia* nell'ultimo cinquantennio, nel quadro della storia mondiale.

*In tutte e tre le classi oltre al quadro storico generale dello sviluppo dell'Europa e del mondo attraverso i secoli, si porrà particolare attenzione all'approfondimento della storia regionale e di quelle vicende storiche e culturali che hanno interessato più da vicino il popolo sloveno e le terre da esso popolate, dall'epoca dei popoli pre-romani ai giorni nostri.*

*Nella terza classe, in particolare, si darà spazio sufficiente allo studio dei movimenti che portarono all'affermazione delle coscienze nazionali del popolo italiano e del popolo sloveno nei secoli XIX e XX.*

## EDUCAZIONE CIVICA

### I. — Finalità generali e obiettivi

25) L'educazione civica intesa come finalità essenziale della azione formativa della scuola, esige il responsabile impegno di tutti i docenti e la convergenza educativa di tutte le discipline e di ogni aspetto della vita scolastica. Essa è, pertanto, un grande campo di raccordo culturale, interdisciplinare, che ha anche suoi contenuti specifici rappresentati dalle informazioni sulle forme e sulle caratteristiche principali della vita sociale e politica del Paese e che richiede interventi coordinati del consiglio di classe intesi a far maturare la coscienza delle responsabilità morali, civiche, politiche, sociali, personali e comunitarie di fronte ai problemi dell'umanità, nel contesto sociale italiano, europeo, mondiale e, quindi, a far acquisire comportamenti civilmente e socialmente responsabili.

L'educazione civica intesa come finalità essenziale della azione formativa della scuola, esige il responsabile impegno di tutti i docenti e la convergenza educativa di tutte le discipline e di ogni aspetto della vita scolastica. Essa è, pertanto, un grande campo di raccordo culturale, interdisciplinare, che ha anche suoi contenuti specifici rappresentati dalle informazioni sulle forme e sulle caratteristiche principali della vita sociale e politica del Paese e che richiede interventi coordinati del consiglio di classe intesi a far maturare la coscienza delle responsabilità morali, civiche, politiche, *etniche*, sociali, personali e comunitarie di fronte ai problemi dell'umanità, nel contesto sociale italiano, europeo, mondiale e, quindi a far acquisire comportamenti civilmente e socialmente responsabili.

26) *c*) la crescita della volontà di partecipare come coscienza del contributo che ciascuno deve portare alla risoluzione dei problemi dell'uomo, della società nazionale ed internazionale.

*c*) la crescita della volontà di partecipazione come coscienza del contributo che ciascuno deve portare alla risoluzione dei problemi dell'uomo, *della comunità etnica slovena*, della società nazionale ed internazionale.

### III. — Suddivisione della materia per anno

27) Principi e organismi della cooperazione europea ed internazionale.

Principi e organismi della cooperazione europea ed internazionale.

*Tutela delle minoranze etniche in Italia con riferimento alla legislazione statale e regionale vigente, in particolare, nella regione Friuli-Venezia Giulia.*

## GEOGRAFIA

### Articolazione annuale

28) L'alunno, partendo dalla sua regione attraverso lo studio particolare dell'Italia, allargherà progressivamente le sue prospettive ed approfondirà la sua competenza geografica.

L'alunno, *partendo dallo studio particolareggiato del Friuli-Venezia Giulia nei suoi aspetti più svariati (fisici, etnici, storici) e attraverso lo studio particolare dell'Italia e della Slovenia,* allargherà progressivamente le sue prospettive ed approfondirà la sua competenza geografica.

29) Utilizzando le esperienze e le conoscenze già acquisite, l'alunno approfondirà argomenti e problemi relativi allo studio particolare dell'Europa e del bacino mediterraneo. Tale allargamento di prospettiva consentirà all'alunno di prendere coscienza dei problemi geografici nella loro più articolata dimensione socio-politico-economica dell'Europa nel mondo.

*Lo studio particolareggiato dell'Italia e della Jugoslavia costituirà il punto di partenza per l'alunno che,* utilizzando le esperienze e le conoscenze già acquisite, approfondirà argomenti e problemi relativi allo studio particolare dell'Europa e del bacino mediterraneo. Tale allargamento di prospettiva consentirà all'alunno di prendere coscienza dei problemi geografici nella loro più articolata dimensione socio-politico-economica dell'Europa nel mondo.

## LINGUA STRANIERA

### 1) Obiettivi dell'insegnamento della lingua straniera nel quadro dell'educazione linguistica

30) L'insegnamento della lingua straniera nella scuola media ha il compito di contribuire, in armonia con le altre discipline ed in particolare con lo studio della lingua italiana, alla formazione di una cultura di base e allo sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e comunicare degli alunni.

L'insegnamento della lingua straniera nella scuola media ha il compito di contribuire, in armonia con le altre discipline ed in particolare con lo studio *delle lingue slovena* ed italiana, alla formazione di una cultura di base e allo sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e comunicare degli alunni.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro della pubblica istruzione*
Bodrato

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 luglio 1982.

**Autorizzazione alla Vittoria assicurazioni S.p.a , in Milano, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo credito.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1980 della S.p.a. Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività al ramo credito;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda;

Vista altresì la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 maggio 1982;

Decreta:

La S.p.a. Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa diretta nel territorio della Repubblica nel ramo credito.

Roma, addì 5 luglio 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(3381)

---

DECRETO 5 luglio 1982.

**Autorizzazione alla Assimoco S.p.a., in Roma, ad estendere l'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 5 marzo 1979 della S.p.a. Assimoco - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni del movimento cooperativo, con sede in Roma, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ai rami credito e cauzione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda;

Vista altresì la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 maggio 1982;

Decreta:

La S.p.a. Assimoco - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni del movimento cooperativo, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa diretta nel territorio della Repubblica nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 5 luglio 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(3375)

---

DECRETO 5 luglio 1982.

**Autorizzazione alla Intereuropea S.p.a., in Roma, ad estendere l'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 13 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 2 dicembre 1979 della S.p.a. Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, che già esercita le

assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ai rami credito e cauzione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda;

Vista altresì la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 maggio 1982;

Decreta:

La S.p.a. Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa diretta nel territorio della Repubblica nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 5 luglio 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(3376)

---

DECRETO 5 luglio 1982.

**Autorizzazione alla Italiana incendio vita e rischi diversi S.p.a., in Milano, ad estendere l'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 27 marzo 1980 della S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ai rami credito e cauzione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda;

Vista, altresì, la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 maggio 1982;

Decreta:

La S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa diretta nel territorio della Repubblica nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 5 luglio 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(3377)

---

DECRETO 5 luglio 1982.

**Ricognizione dell'autorizzazione della Siac - Società italiana assicurazione crediti S.p.a., in Roma, ad esercitare le assicurazioni e riassicurazioni nei rami credito e cauzioni.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1948 con il quale la Società italiana assicurazione crediti S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio della « Assicurazione e riassicurazione della solvibilità del debitore »;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare:

l'allegato I alla legge stessa che ha introdotto la classificazione dei rischi per ramo in base alla quale le assicurazioni del credito e delle cauzioni costituiscono due distinti rami assicurativi;

l'art. 88 in base al quale è stata riconosciuta la ultrattività delle autorizzazioni già concesse;

Viste le istanze in data 26 gennaio 1981 e 12 marzo 1982 con le quali la società, anche in relazione al disposto di cui all'art. 70 della citata legge n. 295 del 1978, ha chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione di uno specifico provvedimento che costituisca riconoscimento formale ed esplicito dell'autorizzazione della società ad esercitare i rami credito e cauzioni in base al citato decreto ministeriale del 14 aprile 1948;

Rilevata la corrispondenza tra la « assicurazione della solvibilità del debitore » e le assicurazioni ora denominate del credito e delle cauzioni;

Sentito anche il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 maggio 1982;

Ritenuto l'opportunità di provvedere in conformità alle suddette istanze della Siac - Società italiana assicurazione crediti S.p.a.;

Decreta:

La Siac - Società italiana assicurazione crediti S.p.a., con sede in Roma, via dei Prati Fiscali n. 197, è legittimata all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzioni.

Roma, addì 5 luglio 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(3382)

DECRETO 5 luglio 1982.

**Autorizzazione alla Prudential S.p.a., in Roma, ad estendere l'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 7 febbraio 1980 della S.p.a. Prudential - Compagnia italo britannica di assicurazioni, con sede in Roma, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ai rami credito e cauzione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda;

Vista, altresì, la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 maggio 1982;

Decreta:

La S.p.a. Prudential - Compagnia italo britannica di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa diretta nel territorio della Repubblica nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 5 luglio 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(3378)

---

DECRETO 5 luglio 1982.

**Autorizzazione alla Unitalia S.p.a., in Roma, ad estendere l'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 6 marzo 1979 della S.p.a. Unitalia, con sede in Roma, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ai rami credito e cauzione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda;

Vista altresì la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 maggio 1982;

Decreta:

La S.p.a. Unitalia, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa diretta nel territorio della Repubblica nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 5 luglio 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(3379)

---

DECRETO 5 luglio 1982.

**Autorizzazione alla Alleanza Securitas Esperia S.p.a., in Roma, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo credito.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1980 della S.p.a. Alleanza Securitas Esperia, con sede in Roma, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività al ramo credito;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda;

Vista, altresì, la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 maggio 1982;

Decreta:

La S.p.a. Alleanza Securitas Esperia, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa diretta nel territorio della Repubblica nel ramo credito.

Roma, addì 5 luglio 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(3380)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 giugno 1982.

**Condizioni e modalità per l'elaborazione dei vini alcolizzati ed il riconoscimento dell'elaborazione in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 ed, in particolare il suo art. 15;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82 che stabilisce le norme generali per la distillazione dei vini da tavola ed, in particolare, i suoi articoli 13, paragrafo 3 e art. 17 nei quali è prevista per gli Stati membri la possibilità, rispettivamente, di limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato e di compilare un elenco degli elaboratori riconosciuti;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 773/82 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 701/82;

Ritenuta la necessità di far ricorso alla disposizione del citato art. 13, paragrafo 3, per assicurare, da una parte, che l'elaborazione dei vini alcolizzati sia effettuata sotto le più appropriate forme di controllo e, dall'altra, che non vengano eluse le disposizioni dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, che vieta, sul territorio nazionale, la produzione ed il commercio di acquaviti di vino differenti da quelle ottenute per diretta distillazione del vino tal quale;

Ritenuta, inoltre, la necessità di indicare, in applicazione dell'art. 17 dello stesso regolamento comunitario, le condizioni alle quali può essere richiesto ed ottenuto il rilascio del titolo di elaboratore riconosciuto e la sua inclusione in un apposito elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'elaborazione dei vini alcolizzati deve avvenire alle seguenti condizioni:

*a*) il vino da tavola da alcolizzare deve essere preventivamente oggetto di procedura doganale che lo ponga allo stato estero;

*b*) la preparazione dello stesso vino deve essere effettuata sotto vigilanza doganale;

*c*) l'elaboratore dovrà tenere apposite contabilità distinte per i singoli prodotti di base e per i prodotti ottenuti.

Art. 2.

L'elaboratore di vino alcolizzato che tradizionalmente ha effettuato tale preparazione e che è in grado di fornire sufficienti garanzie circa il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, può ottenere il riconoscimento previsto all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 701/82, citato nelle premesse, previa presentazione di una domanda in bollo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela.

Tale domanda dovrà contenere, oltre alla specifica istanza di riconoscimento, nome e cognome o ragione sociale dell'impresa, indirizzo degli impianti, loro capacità di lavorazione giornaliera.

Copia della medesima domanda dovrà essere inoltrata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, che comunicherà il proprio nulla osta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, del riconoscimento richiesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso è applicabile dal giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1982

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

(3337)

---

DECRETO 1° luglio 1982.

**Affidamento dei servizi relativi all'attuazione dell'intervento nel mercato del burro fresco nazionale mediante acquisto del prodotto.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967, con cui sono stati affidati alla A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visti i regolamenti (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 985/68 del 15 luglio 1968, e n. 685/69 del 14 aprile 1969 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 1184/82 del 18 maggio 1982, relativo al prezzo di intervento per l'acquisto di burro prodotto nella Comunità per la campagna 1982-83;

Visti i regolamenti (CEE) n. 878/77 e n. 1051/82, relativi ai tassi di cambio da applicare per la lira italiana nel quadro del sistema monetario europeo e della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CEE) n. 1151/82 dell'11 maggio 1982, col quale l'inizio della campagna lattiera 1982-83 è fissato al 20 maggio 1982;

Ritenuta la necessità e l'urgenza in relazione all'andamento del mercato del burro fresco nazionale di provvedere ad assicurare l'organizzazione d'intervento per l'acquisto delle quantità del burro medesimo che venissero offerte in vendita all'intervento;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, secondo comma, della citata legge n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico-organizzativa idonee ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione del burro le condizioni richieste per la buona conservazione del burro, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerenti all'incarico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongano di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare con criteri di uniformità operativa la buona conservazione del burro, alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - nella sede dell'Azienda medesima in Roma (c.a.p. 00185), via Palestro n. 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigersi su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

l'impegno ad operare almeno nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna indicando, per ciascuna di esse, il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonché la quantità di burro che è in grado di acquistare e conservare;

ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro d'intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a tonnellate 500 disponibile per l'intervento;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purché riconosciuto rispondente ai requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre tre mesi dalla data del presente decreto dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del burro;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 1° luglio 1982

*Il Ministro-Presidente*: BARTOLOMEI

ALLEGATO

ATTO DISCIPLINARE

*contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché al finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in con-

formità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

E' oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenere non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte, ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fostatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di « Burro »;

il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;

la data di fabbricazione;

il peso netto del burro.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;

la data di immissione in frigorifero;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro. Detto prezzo alla data del presente decreto è di ECU 3.497 pari a L. 4.507.633 per tonnellata di burro. Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15°, in partite di almeno una tonnellata.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100 km rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 100, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,042 (corrispondenti a L. 54,13) per tonnellata di prodotto e per chilometro.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui il prodotto è depositato;

centro d'intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro d'intervento salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 km;

dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (escluso qualsiasi processo di ricostruzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione. Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A. L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore non prima del sessantunesimo giorno dalla presa in consegna e non dopo il novantesimo giorno da tale data provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonché l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette d'acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa. In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonché, per ogni tonnellata di prodotto:

*a*) ECU 23,83, pari a L. 30.716,87 per spese fisse;

*b*) ECU 0,44, pari a L. 567,16 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

*c*) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse del 13 % annuo.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del burro nonchè per le successive operazioni esecutive afferenti alla vendita del prodotto acquistato deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immeditata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore e disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, franco posto di carico del magazzino, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata all'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magaz-

zinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A..

Sono altresì dovuti all'assuntore del servizio il rimborso del costo del finanziamento del prezzo di acquisto del prodotto, nella misura che sarà stabilita nel contratto di affidamento del servizio, nonché il rimborso della differenza passiva tra il prezzo di acquisto del prodotto ed il prezzo di cessione realizzato.

L'eventuale differenza attiva tra il prezzo di vendita del burro e quello di acquisto pagato dall'assuntore compete all'A.I.M.A.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 19.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Visto, *il Ministro-Presidente*: BARTOLOMEI

ALLEGATO

ISTITUTO . . . . .

SCHEDA DI ACCERTAMENTO: ESAME ORGANOLETTICO BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

1° *esame* (al momento del conferimento) - 2° *esame* (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. . . . prelevato il giorno . . . . presso il magazzino . . . . . . dell'ente assuntore . .; relativo alla partita n. . . . . conferita in data . . . . dalla ditta . . . . .

| Aspetto (i difetti devono risultare pronunciati) | Struttura | Sapore e odore | Ripartizione dell'acqua |
|---|---|---|---|
| 1.1 bicolore | 2.1 granuloso | 3.1 sapore di vecchio | 4.1 acquoso, lattiginoso |
| 1.2 striato | 2.2 pasta corta, friabile, granulosa, grumosa | 3.2 sapore di ossidazione | |
| 1.3 marmorizzato | | 3.3 sapore di metallo | |
| 1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso) | | 3.4 sapore di foraggio | |
| 1.5 separazione di olio | | 3.5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesce | |
| 1.6 materie estranee (1) | | 3.6 segoso | |
| 1.7 ammuffito | | 3.7 sapore di fango, sapore di putrido | |
| | | 3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido | |
| | | 3.9 acre, amaro, sapore di latticello | |
| | | 3.10 lievitato | |
| | | 3.11 sapore di bruciato | |
| | | 3.12 sapore di muffe | |
| | | 3.13 sapore di prodotti chimici | |

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che (2):

. . . . . . . il . . . . . . .

*Gli esperti*

. . . . . .

Visto: *Il direttore dell'istituto o laboratorio*

. . . . . . . . . . . . . .

*Note*: La presenza di difetti, sarà evidenziata con la sottolineatura della qualifica del o dei difetti.

(1) Per la valutazione si può procedere secondo metodi obiettivi, basati sulla filtrazione del burro fuso.

(2) Usare esclusivamente una delle seguenti dizioni:

*A*) per il 1° esame:

il campione stesso è esente da difetti;

il campione stesso presenta i difetti di cui ai numeri di nomenclatura . . . . . .;

*B*) per il 2° esame:

il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data . . . . . una diminuzione di qualità corrispondente a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. 2; dell'atto disciplinare allegato al decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 1° luglio 1982;

il campione stesso presenta nei confronti dei risultati dal 1° esame effettuato in data . . . . . una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. 2 dell'atto disciplinare allegato al decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 1° luglio 1982.

(3338)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 24/1982. Ratifica provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 17 giugno e 1° luglio;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 22/1982: Prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 23/1982: Prezzi dei prodotti petroliferi.

Roma, addì 6 luglio 1982

*Il Ministro-Presidente delegato*
MARCORA

(3402)

### Provvedimento n. 25/1982. Prezzi dello zucchero

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1207/82 del 18 maggio 1982 che, stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del 30 giugno 1981 concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1410, n. 1411/82 del 18 maggio 1982 e n. 1408/82 del 7 giugno 1982, concernenti tra l'altro, i prezzi d'intervento dello zucchero bianco per la campagna 1982-83, ed il contributo delle spese di magazzinaggio;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del 21 novembre 1979 e numeri 34/81, 42/81, 48/81, 49/81, 50/81, rispettivamente del 31 luglio 1981, 2 dicembre 1981 e 22 dicembre 1981 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi nazionali ai richiamati regolamenti comunitari;

Ritenuto necessario inoltre adeguare alla dinamica dei costi le incidenze industriali e commerciali del prezzo;

Sentita la commissione centrale dei prezzi nella riunione del 6 luglio 1982;

D'intesa con il Ministro del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Con decorrenza dalle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi dello zucchero, di cui al provvedimento C.I.P. n. 42 del 2 dicembre 1981, comprensivi del sovrapprezzo disposto al punto 3) del presente provvedimento, della quota di trasporto a destino, dell'imposta di fabbricazione, dell'IVA, nonché del margine di commercializzazione, sono modificati come segue:

A) *Per le vendite dal dettagliante:*

1) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce, L. 1.130 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 1.130 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto;

2) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg per confezioni a peso netto . . L. 1.190 il kg

3) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg per confezioni a peso netto . . » 1.180 »

B) *Per le vendite dal grossista o importatore:*

1) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

per confezioni tara merce . . . . L. 1.101,84 il kg
per confezioni a peso netto . . . » 1.107,52 »

2) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg per confezioni a peso netto . . L. 1.163,57 il kg

3) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg per confezioni a peso netto » 1.153,02 »

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi di grossisti; per gli altri centri è confermata la maggiorazione di L. 5 il kg.

C) *Per le vendite dal produttore:*

1) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

tara per merce . . . . . . L. 1.067,58 il kg
a peso netto . . . . . . . . » 1.075,27 »

2) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . . . . . . » 1.129,14 »

3) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . . . . . . » 1.117,87 »

1) Per le varietà speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 a peso netto, sono così fissati:

L. 9,34 al kg *in meno* per lo zucchero ex-cristallino;

L. 25 al kg *in più* per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extrafino);

*Per lo zucchero allo stato sfuso:*

L. 12,30 al kg *in meno* rispetto al prezzo del prodotto in sacchi carta a peso netto.

Per le varietà e confezioni speciali, restano confermate le norme di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 55/79 del 21 novembre 1979.

2) Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative al prodotto in sacchi juta o cotone e alle consegne delle confezioni in cartoni o fardelli da kg 10 e da kg 20, nonché in merito alle condizioni del trasporto per la resa franco destino, restano confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979.

E' variata, invece, la riduzione dell'abbuono trasporto da L. 198 a L. 218 il quintale per le consegne su mezzi stradali disposti dall'acquirente.

3) Il sovrapprezzo di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/81 del 22 dicembre 1981 è fissato nella misura di L. 85 per kg netto. Tale importo sarà versato alla Cassa conguaglio zucchero contestualmente e secondo le modalità stabilite per il versamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati importati il sovrapprezzo di cui sopra è di L. 31 per kg/zucchero; nella stessa entità è fissato il rimborso per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati esportati.

4) La normativa relativa alla destinazione del sovrapprezzo per quanto concerne gli interventi di competenza della Cassa conguaglio zucchero per l'esercizio e la campagna 1982-83, sarà disposto con successivo provvedimento C.I.P., in relazione a quanto sarà previsto dal CIPE in applicazione dell'art. 3, comma terzo, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito in legge 29 gennaio 1982, n. 19, in ordine ed «eventuali altre misure a favore del settore».

5) Tutti coloro che alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualità e tipo, per quantità superiori a 10 quintali, debbono dichiarare le relative quantità alla Cassa conguaglio zucchero, Roma, via dei Maroniti n. 40, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le dichiarazioni, da effettuarsi con lettera raccomandata, debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zucchero, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il registro di carico e scarico, debbono presentare la dichiarazione corredata di copia del relativo foglio del predetto registro vistata dall'ufficio competente per territorio, alle ore 24 del giorno precedente la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che detengono ancora prodotti gravati d'imposta, sono tenuti invece a presentare il certificato del competente ufficio finanziario (UTIF - Dogane) con i quantitativi esistenti alle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'UTIF che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze vistato da pubblico ufficiale.

Coloro che non osservano le disposizioni di cui sopra saranno deferiti all'autorità giudiziaria competente.

6) Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppo di zucchero, di produzione nazionale o di importazione, che hanno già assolto il sovrapprezzo, in quanto già estratti dai magazzini fiduciari o sdoganati, nella misura di L. 61 al kg netto e comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e da chiunque detenuti a qualsiasi titolo, è dovuta una contribuzione di L. 24 al kg netto, pari allo scarto tra il sovrapprezzo già corrisposto e quello vigente a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7) La contribuzione di cui al punto precedente dovrà essere versata, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero, entro il 15 del mese successivo a quello di vendita e, comunque, non oltre il 30 settembre 1982.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento entro quindici giorni da detti termini, darà luogo all'applicazione della riscossione coattiva nonchè della sanzione pecuniaria di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

8) Sono esenti dal pagamento della contribuzione di cui al punto 6), le quantità di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici, purchè detenute nei magazzini delle stesse aziende, pari a 2/12 del consumo di zucchero relativo alla campagna 1981-82.

A tal fine le aziende interessate dovranno integrare la dichiarazione di cui al punto 5) con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1981 e delle quantità acquistate successivamente fino al 30 giugno 1982 al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori.

In alternativa, le aziende utilizzatrici possono optare per l'esenzione di un quantitativo di zucchero pari ai consumi dei mesi di luglio ed agosto 1981, senza tuttavia, che la quantità così da esentare superi il 40% dei consumi complessivi relativi alla campagna 1981-82.

A tal fine, le aziende interessate debbono integrare la dichiarazione di cui al punto 5) del presente provvedimento, con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1981, e gli acquisti dei mesi di luglio e agosto 1981, nonchè delle giacenze esistenti al 31 agosto 1981.

Gli acquisti dovranno essere documentati, a pena di decadenza del beneficio, con copia delle relative fatture.

Sono altresì esenti dal pagamento delle contribuzioni di cui al punto 6) i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone.

Sono pure esenti i quantitativi che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che non vengano successivamente nazionalizzati.

In questo caso dovranno essere corrisposte le contribuzioni di cui al punto 6) entro il 15 del mese successivo a quello dell'avvenuta nazionalizzazione.

E' anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

Roma, addì 6 luglio 1982

*Il Ministro-Presidente delegato*
MARCORA

(3421)

**Provvedimento n. 26/1982. Nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera CIPE in data 4 dicembre 1981 che invita il C.I.P. a predisporre la riforma del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi riconsiderando l'attuale metodo, con il fine di passare in tempi successivi, per gasolio, petrolio e G.P.L. dal regime dei prezzi amministrati a quello dei prezzi sorvegliati, con riferimento ai prezzi correnti nei Paesi della C.E.E.;

Vista la delibera CIPE in data 24 giugno 1982 che indica nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 6 luglio 1982;

Delibera:

I provvedimenti C.I.P. n. 8 del 19 marzo 1980, n. 35 del 1° luglio 1980 e n. 23 del 1° luglio 1982 sono abrogati.

Il provvedimento C.I.P. n. 23 del 1° luglio 1982 resta in vigore esclusivamente nella parte relativa ai prezzi al consumo delle benzine e del G.P.L.

I prezzi massimi al consumo, al netto delle imposte, dei seguenti prodotti petroliferi — aventi caratteristiche conformi alle specifiche C.U.N.A. ed alla normativa vigente — sono così regolamentati:

1. *Benzine*

I prezzi massimi al consumo delle benzine super e normale impiegate come carburanti per autotrazione devono essere allineati ai corrispondenti prezzi medi europei.

Tali prezzi vengono modificati, con specifico provvedimento C.I.P., al verificarsi di variazioni positive o negative dei corrispondenti prezzi medi europei, che comportino aumenti o riduzioni dei prezzi massimi in vigore di almeno L/lt 20, IVA compresa.

I prezzi massimi al consumo della benzina agricola al deposito del rivenditore e della benzina per pesca e piccola marina all'impianto di erogazione devono essere diminuiti di L/lt 40, rispetto al prezzo massimo al consumo della benzina normale per autotrazione.

2. *G.P.L.*

I prezzi massimi al consumo dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per uso autotrazione, alla pompa, e per uso domestico, in bombole al magazzino del dettagliante, devono essere allineati ai corrispondenti prezzi medi europei.

Tali prezzi vengono modificati, con specifico provvedimento C.I.P., al verificarsi di variazioni positive o negative dei corrispondenti prezzi medi europei che comportino aumenti o riduzioni dei prezzi massimi in vigore rispettivamente di almeno L/lt 15, IVA compresa, per il G.P.L. autotrazione e di almeno L/kg 25, IVA compresa, per il G.P.L. uso domestico.

In attesa che venga avviato anche per il G.P.L. da parte della commissoine C.E.E. uno specifico sistema informativo, per i prezzi al consumo in vigore nei Paesi C.E.E. si farà riferimento ai dati rilevati dall'ENI e dalle associazioni di categoria ed alle informazioni riportate sulla stampa specializzata.

3. *Gasolio per autotrazione.*

Il prezzo massimo al consumo del gasolio autotrazione non può superare il corrispondente prezzo medio europeo al consumo.

Tale prezzo viene modificato al verificarsi di variazioni positive o negative del corrispondente prezzo medio europeo che comportino aumenti o riduzioni del prezzo massimo in vigore di almeno L/lt 5, IVA compresa.

I prezzi massimi al consumo del gasolio agricolo al deposito del rivenditore e del gasolio per pesca o piccola marina all'impianto di erogazione devono essere diminuiti di L/lt. 20 rispetto al prezzo massimo al consumo del gasolio autotrazione.

4. *Gasolio riscaldamento*

Il prezzo massimo al consumo del gasolio riscaldamento non può superare il corrispondente prezzo medio europeo al consumo.

Tale prezzo viene modificato al verificarsi di variazioni positive o negative del corrispondente prezzo medio europeo che comportino aumenti o riduzioni del prezzo massimo in vigore di almeno L/lt. 5, IVA compresa.

Per l'applicabilità del prezzo massimo del gasolio riscaldamento le province italiane vengono suddivise nelle seguenti fasce:

*A)* Ancona - Cagliari - Caserta - Catania - Livorno - Napoli Palermo - Pisa - Ravenna - Siracusa e Trieste.

*B)* Ascoli P. - Avellino - Bari - Benevento - Brindisi - Caltanissetta - Chieti - Enna - Firenze - Genova - Gorizia - Isernia - Latina - La Spezia - Lecce - Lucca - Padova - Pesaro - Pescara - Pistoia - Pordenone - Roma - Rovigo - Salerno - Savona - Taranto - Teramo - Treviso - Udine - Venezia.

*C)* Alessandria - Asti - Campobasso - Massa Carrara - Cremona - Forlì - Frosinone - Grosseto - Imperia - Macerata - Milano - Oristano - Pavia - Piacenza - Ragusa - Siena - Trapani - Vicenza - Viterbo - Sassari.

*D)* Agrigento - Arezzo - Belluno - Bergamo - Brescia - Bologna - Como - Cuneo - Ferrara - Foggia - Mantova - Matera Messina - Modena - Novara - Nuoro - Parma - Perugia - Potenza - R. Emilia - Rieti - Terni - Torino - Varese - Vercelli - Verona.

*E)* Aosta - Bolzano - Catanzaro - Cosenza - L'Aquila - R. Calabria - Sondrio - Trento.

Nelle province comprese nella fascia « C » il prezzo massimo al consumo del gasolio riscaldamento al domicilio del consumatore non può superare il corrispondente prezzo medio europeo al consumo.

Nelle altre province si applicano differenze di prezzo positive e negative rispetto alla fascia « C » di L/lt 6 (in più per la fascia « E » ed in meno per la fascia « A » e di L/lt 3 (in più per la fascia « D » ed in meno per la fascia « B »).

Il valore assoluto di tali differenze potrà essere modificato dalla commissione di cui al successivo punto 8 la quale provvederà, ove necessario, anche a rivedere l'allocazione delle province nelle diverse fasce.

Nei comuni ubicati ad oltre mt. 1000 s.l.m. il prezzo massimo al consumo della fascia di appartenenza può essere aumentato di L/lt 8; nelle isole minori di L/lt 15 e per i rifornimenti via acqua nel bacino lagunare di Venezia di L/lt 10.

5. *Petrolio*

Il prezzo massimo al consumo, al magazzino del dettagliante del petrolio riscaldamento confezionato in canistri non può superare il prezzo massimo al consumo, praticabile in ciascuna provincia, del gasolio da riscaldamento, maggiorato di L/lt 50.

Il prezzo massimo al consumo del petrolio agricolo al deposito del rivenditore e quello del petrolio per pesca e piccola marina all'impianto di erogazione non può superare il prezzo massimo al consumo del gasolio autotrazione, diminuito di L/lt 30.

6. *Olii combustibili*

Il prezzo massimo al consumo per chilogrammo dell'olio combustibile fluido non può superare il 90% del prezzo massimo al consumo per litro del gasolio riscaldamento, praticabile in ciascuna provincia.

Il prezzo massimo al consumo dell'olio combustibile denso ATZ, non può superare il corrispondente prezzo medio europeo al consumo.

Tale prezzo, viene modificato al verificarsi di variazioni positive o negative del corrispondente prezzo medio europeo, che comportino riduzioni o aumenti del prezzo massimo in vigore di almeno L/tonn. 2.000 IVA compresa.

Il prezzo massimo al consumo dell'olio combustibile denso BTZ, non può superare il corrispondente prezzo massimo al consumo dell'olio combustibile denso ATZ maggiorato del 10%.

7. Per prezzo medio europeo al consumo si intende il prezzo al netto delle imposte risultante dalle comunicazioni settimanali dei prezzi al consumo effettuate dalla C.E.E. per Germania Occidentale, Francia, Regno Unito, Belgio e Olanda ponderati con i rispettivi consumi.

La conversione in lire si effettua in base alla media dei cambi UIC della settimana precedente la comunicazione e la ponderazione ai consumi dei singoli Paesi riferiti all'anno precedente e risultante dai dati statistici della C.E.E.

Le risultanze delle rilevazioni effettuate dalla C.E.E. e le conseguenti eventuali variazioni dei prezzi massimi al consumo per gasolii, petroli e olii combustibili verranno settimanalmente (ogni venerdì) rese note, a cura della segreteria generale del C.I.P. mediante pubblicazione nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica.

Gli operatori del settore provvederanno a dare la massima diffusione a tali dati.

I prezzi al consumo dei prodotti petroliferi di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) sono praticabili a partire dal lunedì successivo alla data della rilevazione C.E.E.

8. I rapporti tra aziende produttrici e/o importatrici o che comunque riforniscono le aziende commerciali titolari di deposito e/o di concessione di punti di vendita e/o gestori di punti di vendita e/o rivenditori di prodotti petroliferi nonché quelli tra concessionari e gestori di P.V., saranno regolati da accordi interprofessionali tra le parti definiti nell'ambito di una commissione che sarà istituita entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Di tale commissione presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, fanno parte rappresentanti delle categorie economiche interessate nonché della direzione generale fonti di energia ed industrie di base, della segreteria del C.I.P. del Ministero dei trasporti.

In seno alla commissione, sulla base di criteri generali indicati nel decreto ministeriale che la istituisce verranno individuati margini minimi obbligatori per la distribuzione da rivedere periodicamente almeno due volte all'anno che saranno resi noti mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Fino a quando in sede di commissione non verranno definiti nuovi accordi, per la distribuzione valgono i margini attualmente vigenti.

In presenza di situazioni di particolare rilevanza il C.I.P. adotterà, sulla base di specifiche direttive CIPE, idonee misure affinché, nel complesso non venga alterato l'equilibrio tra il mercato petrolifero nazionale e quello medio europeo.

La regolamentazione dei prezzi dei gasolii, petroli, ed olii combustibili, di cui al presente provvedimento, ha carattere sperimentale, la durata di un anno e potrà essere prorogata o sospesa prima della scadenza in relazione ad atti concreti posti in essere dal settore in materia di approvvigionamento e di investimento (ristrutturazione del sistema di raffinazione e della rete di distribuzione). Nell'ipotesi di una sospensione del predetto regime, ai prezzi dei gasolii, petroli, olii combustibili fluidi e densi si applicheranno la stessa metodologia e le stesse procedure sopra indicate per le benzine e per il G.P.L.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il 1° agosto 1982.

Roma, addì 6 luglio 1982

*Il Ministro-Presidente delegato*
MARCORA

(3403)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

## Corso dei cambi del 1° luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1384,70 | 1384,70 | 1384,90 | 1384,70 | 1384,75 | 1387,50 | 1384,80 | 1384,70 | 1384,70 | 1384,70 |
| Dollaro canadese . | 1074 — | 1074 — | 1075 — | 1074 — | 1069 — | 1070 — | 1074,75 | 1074 — | 1074 — | 1074 — |
| Marco germanico . | 562,55 | 562,55 | 562,70 | 562,55 | 562,45 | 562,30 | 562,36 | 562,55 | 562,55 | 562,55 |
| Fiorino olandese | 508,77 | 508,77 | 509 — | 508,77 | 508,75 | 508,70 | 508,89 | 508,77 | 508,77 | 508,80 |
| Franco belga . | 29,435 | 29,435 | 29,45 | 29,435 | 29,55 | 29,48 | 29,637 | 29,435 | 29,435 | 29,45 |
| Franco francese | 202,69 | 202,69 | 202,35 | 202,69 | 202,75 | 202,70 | 202,85 | 202,69 | 202,69 | 202,70 |
| Lira sterlina | 2403,30 | 2403,30 | 2402 — | 2403,30 | 2403 — | 2402,50 | 2403,70 | 2403,30 | 2403,30 | 2403,30 |
| Lira irlandese | 1938,50 | 1938,50 | 1935 — | 1938,50 | 1939 — | — | 1939,50 | 1938,50 | 1938,50 | — |
| Corona danese | 162,61 | 162,61 | 162,50 | 162,61 | 162,60 | 162,70 | 162,66 | 162,61 | 162,61 | 162,60 |
| Corona norvegese | 219,69 | 219,69 | 220,10 | 219,69 | 221 — | 222,60 | 219,85 | 219,69 | 219,69 | 219,70 |
| Corona svedese . | 226,83 | 226,83 | 226,60 | 226,83 | 227 — | 227,20 | 226,92 | 226,83 | 226,83 | 226,85 |
| Franco svizzero . | 659,25 | 659,25 | 660 — | 659,25 | 657 — | 658,75 | 659,20 | 659,25 | 659,25 | 659,25 |
| Scellino austriaco | 79,78 | 79,78 | 79,85 | 79,78 | 79,85 | 79,85 | 79,835 | 79,78 | 79,78 | 79,78 |
| Escudo portoghese | 16,56 | 16,56 | 16,55 | 16,56 | 16,50 | 16,85 | 17,75 | 16,56 | 16,56 | 16,55 |
| Peseta spagnola . | 12,43 | 12,43 | 12,44 | 12,43 | 12,45 | 12,40 | 12,438 | 12,43 | 12,43 | 12,43 |
| Yen giapponese . | 5,425 | 5,425 | 5,41 | 5,425 | 5,40 | 5,40 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,42 |
| E.C.U | 1328 — | 1328 — | — | 1328 — | — | — | 1328 — | 1328 — | 1328 — | — |

## Media dei titoli del 1° luglio 1982

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 40,800 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 | 92,700 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 85,100 |
| » 6% » » 1970-85 | 81,650 |
| » 6% » » 1971-86 | 77,050 |
| » 6% » » 1972-87 | 72,450 |
| » 9% » » 1975-90 | 74 — |
| » 9% » » 1976-91 | 72,350 |
| » 10% » » 1977-92 | 77,300 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 67,900 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 64,425 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 90,175 |
| » » » Ind. 1- 8-1980/82 | 100 — |
| » » » » 1-10-1979/82 | 99,975 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 99,950 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 99,650 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 100,325 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83 | 99,950 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 99,875 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 99,700 |
| » » » » 1-11-1981/83 | 98,800 |
| » » » » 1-12-1981/83 | 98,475 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 99,475 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,675 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,750 |
| Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983 | 98,225 |
| » » » 18% 1- 7-1983 | 99,900 |
| » » » 12% 1-10-1983 | 91,100 |
| » » » 18% 1- 1-1984 | 98,600 |
| » » » 12% 1- 1-1984 | 89,175 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 87,475 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 85,775 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 82,150 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 1° luglio 1982

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1384,75 |
| Dollaro canadese | 1074,375 |
| Marco germanico | 562,455 |
| Fiorino olandese | 508,83 |
| Franco belga | 29,436 |
| Franco francese | 202,77 |
| Lira sterlina | 2403,5 |
| Lira irlandese | 1939 — |
| Corona danese | 162,635 |
| Corona norvegese | 219,77 |
| Corona svedese | 226,875 |
| Franco svizzero | 659,225 |
| Scellino austriaco | 79,807 |
| Escudo portoghese | 17,155 |
| Peseta spagnola | 12,434 |
| Yen giapponese | 5,425 |
| E.C.U. | 1328 — |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 129**

**Corso dei cambi del 2 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1384,95 | 1384,95 | — | 1384,95 | 1385 — | 1384,90 | 1385,05 | 1384,95 | 1384,95 | 1384,95 |
| Dollaro canadese | 1074,30 | 1074,30 | — | 1074,30 | 1069 — | 1074,25 | 1074,15 | 1074,30 | 1074,30 | 1074,30 |
| Marco germanico | 562,07 | 562,07 | — | 562,07 | 562,45 | 562,10 | 562,15 | 562,07 | 562,07 | 562,07 |
| Fiorino olandese | 508,63 | 508,63 | — | 508,63 | 508,65 | 508,60 | 508,67 | 508,63 | 508,63 | 508,60 |
| Franco belga | 29,393 | 29,393 | — | 29,393 | 29,55 | 29,40 | 29,41 | 29,393 | 29,393 | 29,38 |
| Franco francese | 202,38 | 202,38 | — | 202,38 | 202,75 | 202,35 | 202,35 | 202,38 | 202,38 | 202,37 |
| Lira sterlina | 2402 — | 2402 — | — | 2402 — | 2403 — | 2402 — | 2404,20 | 2402 — | 2402 — | 2402 — |
| Lira irlandese | 1938,30 | 1938,30 | — | 1938,30 | 1939 — | — | 1937 — | 1938,30 | 1938,30 | — |
| Corona danese | 162,46 | 162,46 | — | 162,46 | 162,60 | 162,45 | 162,49 | 162,46 | 162,46 | 162,45 |
| Corona norvegese | 219,24 | 219,24 | — | 219,24 | 221 — | 219,25 | 219,27 | 219,24 | 219,24 | 219,22 |
| Corona svedese | 226,27 | 226,27 | — | 226,27 | 227 — | 226,30 | 226,30 | 226,27 | 226,27 | 226,25 |
| Franco svizzero | 660,55 | 660,55 | — | 660,55 | 657 — | 660,50 | 660,60 | 660,55 | 660,55 | 660,55 |
| Scellino austriaco | 79,81 | 79,81 | — | 79,81 | 79,85 | 79,80 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 79,80 |
| Escudo portoghese | 16,56 | 16,56 | — | 16,56 | 16,50 | 16,55 | 16,50 | 16,56 | 16,56 | 16,55 |
| Peseta spagnola | 12,45 | 12,45 | — | 12,45 | 12,45 | 12,40 | 12,445 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
| Yen giapponese | 5,412 | 5,412 | — | 5,412 | 5,40 | 5,40 | 5,415 | 5,412 | 5,412 | 5,40 |
| E.C.U. | 1326,98 | 1326,98 | — | 1326,98 | — | — | 1326,98 | 1326,98 | 1326,98 | — |

**Media dei titoli del 2 luglio 1982**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 41,375 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 | 92,700 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 85,100 |
| » 6 % » » 1970-85 | 81,650 |
| » 6 % » » 1971-86 | 77,050 |
| » 6 % » » 1972-87 | 76,500 |
| » 9 % » » 1975-90 | 74 — |
| » 9 % » » 1976-91 | 70,325 |
| » 10 % » » 1977-92 | 77,300 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 68,200 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 64,750 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 90,175 |
| » » » Ind. 1- 8-1980/82 | 100 — |
| » » » » 1-10-1979/82 | 99,975 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 99,950 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 100,100 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 99,300 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83 | 100 — |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 99,875 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 99,700 |
| » » » » 1-11-1981/83 | 98,900 |
| » » » » 1-12-1981/83 | 98,525 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 99,075 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,100 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,750 |
| Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 | 98,250 |
| » » » 18 % 1- 7-1983 | 99,900 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 91,100 |
| » » » 18 % 1- 1-1984 | 98,600 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 89,225 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 87,425 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 85,775 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 82,175 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 2 luglio 1982**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1385 — |
| Dollaro canadese | 1074,225 |
| Marco germanico | 562,11 |
| Fiorino olandese | 508,65 |
| Franco belga | 29,401 |
| Franco francese | 202,365 |
| Lira sterlina | 2403,10 |
| Lira irlandese | 1937,65 |
| Corona danese | 162,475 |
| Corona norvegese | 219,255 |
| Corona svedese | 226,285 |
| Franco svizzero | 660,575 |
| Scellino austriaco | 79,81 |
| Escudo portoghese | 16,53 |
| Peseta spagnola | 12,447 |
| Yen giapponese | 5,413 |
| E.C.U. | 1326,98 |

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LA CALABRIA, LA BASILICATA E LA CAMPANIA

**Ordinanza 14 giugno 1982, n. 6. Autorizzazione al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata alla stipula di convenzioni con liberi professionisti esperti in geologia.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129;

Vista l'ordinanza n. 1 in data 12 aprile 1982 con la quale il provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata ing. Giuseppe D'Amore è stato nominato coordinatore tecnico interregionale per le incombenze derivanti dagli eventi sismici del 21 marzo 1982;

Vista l'ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982 relativa alla riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982;

Ravvisata la necessità, prima del finanziamento degli interventi di riparazione degli immobili danneggiati dagli ultimi eventi sismici di procedere alla verifica del territorio interessato mediante opportune indagini geologiche;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

1) Il provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata, ing. Giuseppe D'Amore, nella sua qualità di coordinatore tecnico interregionale, è autorizzato a stipulare convenzioni con liberi professionisti esperti in geologia per lo studio delle zone delle regioni Basilicata e Calabria interessati dagli interventi di cui all'ordine n. 5 del 12 maggio 1982.

2) Nella scelta dei liberi professionisti il provveditore dovrà tenere conto della esperienza acquisita dagli interessati nel particolare settore delle indagini geologiche.

La stipulanda convenzione dovrà espressamente escludere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, la convenzione predetta dovrà provvedere un pagamento per ogni prestazione che non può avere carattere di continuità.

3) Il pagamento sarà riconosciuto sulla base di presentazione di fatture.

I compensi saranno determinati sulla base delle tariffe professionali di categoria, ridotte del 25% trattandosi di prestazioni.

4) La convenzione in questione può essere stipulata a tempo e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

Napoli, addì 14 giugno 1982

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

**(3341)**

**Ordinanza 14 giugno 1982, n. 7. Modificazioni all'ordinanza commissariale 12 aprile 1982, n. 2, sulla disciplina dell'aspettativa degli amministratori comunali operanti nell'area interessata dal sisma del 21 marzo 1982.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129;

Visto l'art. 14 *quinques* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, che ha contemplato la possibilità di collocare in aspettativa gli amministratori degli enti locali;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, che ha introdotto un'ulteriore proroga dell'aspettativa in precedenza precisato;

Vista l'ord. n. 2 del 12 aprile 1982, che ha disciplinato l'aspettativa agli amministratori comunali operanti nell'area interessata al sisma del 21 marzo 1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1982 che ha individuato i comuni interessati dal sisma predetto;

Considerato che occorre estendere il beneficio dell'aspettativa a tutti i comuni non considerati dalla citata ordinanza n. 2 del 12 aprile 1982, ma indicati nel riportato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

L'aspettativa considerata dall'ord. n. 2 del 12 aprile 1982 è estesa, a decorrere dalla stessa data, anche agli amministratori dei seguenti comuni interessati dal sisma del 21 marzo 1982:

S. Giovanni a Piro, Tortorella, Torre Orsaia, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Rofrano, Sangineto.

Il comune indicato nella citata ordinanza n. 2 del 12 aprile 1982 deve intendersi il comune di Castelluccio Inferiore.

I due assessori considerati dal punto 2 dell'ordinanza n. 2 sono nominati dalla giunta comunale.

Art. 2.

Gli oneri relativi al pagamento degli assegni dovuti al personale delle aziende private, limitatamente al trattamento economico da essi direttamente fruito, sono posti a carico dei fondi stanziati con il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129.

Le prefetture interessate provvedono a rimborsare i mezzi finanziari alle aziende che hanno anticipato gli importi dovuti agli aventi diritto.

Art. 3.

Le prefetture interessate, prima del rimborso, sottoporranno i prospetti di liquidazione degli importi richiesti dalle aziende interessate al visto dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per l'attestazione di conformità delle richieste ai contratti collettivi di lavoro di categoria ovvero dei singoli accordi aziendali.

Napoli, addì 14 giugno 1982

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

**(3342)**

## ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno 1982 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fato uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1982 rispetto a giugno 1981 risulta pari a più 15,2 (quindicivirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1982 rispetto a giugno 1980 risulta pari a più 38,9 (trentottovirgolanove).

**(3405)**

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Concorso ad un posto di docente stabile destinato a professori universitari di ruolo

Visti gli articoli 7, terzo comma, 11, primo comma e 12, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 127, con il quale vengono determinati nel numero di trentadue i posti di docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Considerato che il prof Umberto Leanza, docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'insegnamento di «La componente internazionale nell'azione dei pubblici poteri» ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 ottobre 1981;

Vista la deliberazione in data 1° giugno 1982 con la quale il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato di bandire, con decreto del direttore della Scuola superiore stessa, un concorso per la copertura della suddetta cattedra resasi vacante, da assegnare a professori universitari di ruolo;

Decreta:

Art. 1.

Il posto relativo all'insegnamento di «La componente internazionale nell'azione dei pubblici poteri» presso la sede di Roma della S.S.P.A., è dichiarato vacante ed alla relativa copertura si provvederà con la procedura di trasferimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 2.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il docente cui sarà conferito l'insegnamento sopraindicato anche nelle sue sedi di Bologna, Caserta e Reggio Calabria.

Art. 3.

Ai sensi del citato art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, i docenti stabili della pubblica amministrazione sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno.

A tale effetto, essi si impegnano non solo allo svolgimento delle attività didattiche assegnate, corso per corso, dalla direzione della Scuola, ma anche — in stretta collaborazione con la direzione stessa e nel quadro degli indirizzi di questa — allo svolgimento di funzioni più altamente formative, quali la programmazione e la direzione dei corsi, dei seminari e di ogni altra iniziativa formativa, la supervisione e l'assistenza nell'attività di ricerca, il controllo dei risultati dell'azione formativa, la impostazione e la predisposizione di materiale didattico. Essi sono, altresì, impegnati a dare originali contributi scientifici nelle tematiche di più stretto interesse dell'amministrazione pubblica e della formazione didattica e culturale della Scuola.

Art. 4.

Per il conferimento dell'insegnamento di cui all'art. 1, gli aspiranti dovranno presentare insieme alla domanda un dettagliato e preciso curriculum scientifico e didattico corredato con le pubblicazioni ivi citate.

Art. 5.

Gli aspiranti al conferimento dell'insegnamento di cui allo art. 1, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione — Direzione di Roma, Lgt. Thaon di Revel n. 76 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella stessa istanza, documentata con quanto richiesto nell'art. 5, l'aspirante dovrà specificare, con espresso richiamo, la accettazione delle condizioni previste nell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 giugno 1982

*Il direttore*: MACRI'

(3407)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a quarantanove posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quarantanove posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

*Facoltà di giurisprudenza* (posti 2):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 1 | posti 1 |
| gruppo n. 10 | » 1 |

*Facoltà di scienze politiche* (posti 5):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 4 | posti 1 |
| gruppo n. 16 | » 1 |
| gruppo n. 18 | » 1 |
| gruppo n. 20 | » 1 |
| gruppo n. 44 | » 1 |

*Facoltà di economia e commercio* (posti 2):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 21 | posti 1 |
| gruppo n. 22 | » 1 |

*Facoltà di lettere e filosofia* (posti 2):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 26 | posti 1 |
| gruppo n. 44 | » 1 |

*Facoltà di magistero* (posti 2):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 32 | posti 1 |
| gruppo n. 55 | » 1 |

*Facoltà di medicina e chirurgia* (posti 7):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 60 | posti 1 |
| gruppo n. 61 | » 1 |
| gruppo n. 65 | » 3 |
| gruppo n. 68 | » 1 |
| gruppo n. 70 | » 1 |

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* (posti 15):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 75 | posti 2 |
| gruppo n. 77 | » 2 |
| gruppo n. 81 | » 1 |
| gruppo n. 82 | » 1 |
| gruppo n. 84 | » 1 |
| gruppo n. 85 | » 2 |
| gruppo n. 86 | » 1 |
| gruppo n. 89 | » 2 |
| gruppo n. 90 | » 2 |
| gruppo n. 141 | » 1 |

*Facoltà di farmacia* (posti 2):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 68 | posti 1 |
| gruppo n. 95 | » 1 |

*Facoltà di agraria* (posti 6):

| | |
|---|---|
| gruppo n. 142 | posti 1 |
| gruppo n. 143 | » 1 |
| gruppo n. 144 | » 1 |
| gruppo n. 145 | » 1 |
| gruppo n. 146 | » 1 |
| gruppo n. 147 | » 1 |

*Facoltà di medicina veterinaria* (posti 6):

gruppo n. 147 . . . . . . posti 1
gruppo n. 148 . . . . » 1
gruppo n. 149 . . . » 1
gruppo n. 151 . . . . » 1
gruppo n. 152 . . . . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università - Ufficio personale docente - Ricercatori - piazza Università - 06100 Perugia, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale docente - Ricercatori - dell'Università di Perugia.

**(3395)**

## OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di ostetricia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taormina (Messina).

**(475/S)**

## REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 26, IN ALBINO

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione del centro trasfusionale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero « Briolini » di Gazzaniga (Bergamo).

**(478/S)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero « Briolini » di Gazzaniga (Bergamo).

**(479/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 184 del 7 luglio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Regione Campania - Unità sanitaria locale n. 10 - Scuola per infermieri generici, in Teano (Caserta)*: Riapertura termini del concorso pubblico ad un posto di direttore/ce didattico.

# R E G I O N I

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. **19.**

**Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del 7 maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo* I

OGGETTO DELLA LEGGE
COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

*Oggetto della legge*

La presente legge detta norma per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica in attuazione della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, la legge disciplina:

la ripartizione delle funzioni, comprese quelle già esercitate dai medici e veterinari provinciali, dagli ufficiali sanitari, dai veterinari di comuni e di consorzi, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

il riordino di organi collegiali sanitari operanti nelle materie disciplinate dalla legge;

l'organizzazione e il funzionamento dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale incaricati dello svolgimento delle funzioni.

Art. 2.

*Funzioni d'indirizzo*

Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica attinenti ad esigenze di uniformità, anche in relazione agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, spettano alla Regione e vengono esercitate mediante atti della giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Art. 3.

*Competenze della Regione*

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'organizzazione, al coordinamento ed alla verifica delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.

In particolare la Regione, salve le specifiche competenze ad essa riservate ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV:

risponde, per quanto di competenza, dell'attuazione del Piano sanitario nazionale e del piano sanitario regionale;

predispone, nell'ambito del piano sanitario regionale, programmi in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica;

promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica anche attraverso il rilevamento ambientale e biologico degli agenti infettivi e tossici di maggiore rilevanza sociale;

promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica delle malattie degli animali e delle zoonosi e avanza proposte per la dichiarazione di zona indenne da malattie diffusive del bestiame;

riceve ed elabora le segnalazioni previste dalle norme vigenti sulla diffusione delle malattie dell'uomo e degli animali;

raccoglie ed elabora dati statistici concernenti le funzioni dei singoli servizi;

provvede a mantenere gli opportuni collegamenti, anche ai fini dell'informazione epidemiologica, con il Ministero della sanità e le amministrazioni sanitarie delle altre regioni;

esercita le funzioni previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48, sull'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;

impartisce direttive, sentiti gli Istituti universitari e di ricerca competenti, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e gli ordini professionali, in ordine alla formazione permanente e all'aggiornamento del personale addetto ai compiti di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, nel rispetto delle competenze statali e della programmazione regionale;

impartisce direttive ai comuni ed alle unità sanitarie locali in materia di controllo degli scarichi e degli insediamenti, ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, è espletata dagli appositi servizi e uffici regionali i quali possono avvalersi dei servizi e presidi delle unità sanitarie locali.

Art. 4.

*Competenze del presidente della giunta regionale*

Il presidente della giunta regionale può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte di esso comprendente più comuni.

Al riguardo possono essere disposte ispezioni, in qualsiasi momento, dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore regionale alla sanità.

Le relative attività istruttorie sono svolte dai competenti servizi ed uffici regionali che possono avvalersi dei servizi e presidi delle unità sanitarie locali.

Art. 5.

*Competenze del sindaco*

Salvo quanto previsto nel successivo titolo IV, spetta al sindaco, quale autorità sanitaria locale, adottare tutti i provvedimenti autorizzati, concessivi e prescrittivi, compresi quelli già di competenza dei medici e veterinari provinciali, ufficiali sanitari, veterinari comunali e consorziali.

Compete, inoltre, al sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè l'adozione delle misure di salvaguardia previste dalla normativa nazionale in materia di profilassi e di risanamento, compreso l'ordine di abbattimento di animali infetti.

Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il sindaco si avvale dei servizi della unità sanitaria locale dandone comunicazione al presidente del comitato di gestione.

L'organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale garantisce al sindaco le condizioni per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

Art. 6.

*Competenze dei comuni*

Tutte le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, che non sono espressamente riservate ad altri enti od organi, sono attribuite ai comuni che le esercitano tramite le competenti unità sanitarie locali secondo le modalità previste nella presente legge.

Le funzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alle regioni, sono subdelegate ai comuni e sono svolte secondo quando disposto nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale, nell'esercizio della funzione di direzione ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, comunica ai comuni le istruzioni del Governo centrale, cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi.

In caso di inerzia degli enti subdelegati, la giunta regionale invita i comuni a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto, provvede la giunta stessa

Art. 7.

*Composizione delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti*

Le commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile, dello stato di non vedente e per l'accertamento del sordomutismo, sono istituite in ogni unità sanitaria locale e nominate dai comitati di gestione delle stesse, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione rispettivamente stabilita dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche, 26 maggio 1970, n. 381 e 27 maggio 1980, n. 382;

*a*) il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica o da un medico legale scelto tra i medici del ruolo nominativo regionale;

*b*) l'ispettore del lavoro è sostituito da un medico specialista o esperto in medicina del lavoro del ruolo nominativo regionale scelto tra i medici dell'unità sanitaria locale o, in carenza, tra i medici di altra unità sanitaria locale; l'oculista già designato dal comitato provinciale di assistente e beneficienza pubblica e il medico specialista in otorinolaringoiatria sono scelti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le designazioni già di competenza dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al primo comma sono svolte da personale dell'unità sanitaria locale.

Le commissioni sanitarie regionali previste rispettivamente dall'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dall'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dall'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono nominate dalla giunta regionale con le seguenti variazioni:

1) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un medico dipendente dalla Regione ovvero da un medico del ruolo nominativo regionale;

2) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista o esperto in medicina del lavoro del ruolo nominativo regionale;

3) l'ufficiale sanitario è sostituito da un medico del ruolo nominativo regionale specialista in otorinolaringoiatria, preferibilmente esperto in fonoaudiologia.

Nulla è innovato per quanto riguarda le designazioni già di competenza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Non possono far parte delle commissioni sanitarie regionali i componenti delle commissioni sanitarie di cui al primo comma.

Esercita le funzioni di segretario delle commissioni sanitarie regionali un dipendente regionale.

Le commissioni regionali si riuniscono presso gli uffici regionali o presso strutture delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

*Collegio medico per l'accertamento dell'invalidità di categorie protette*

Il collegio medico previsto dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è nominato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composto:

dal responsabile del servizio di igiene pubblica o da un medico legale scelto tra i medici del ruolo nominativo regionale, che lo presiede;

da un medico specialista o esperto in medicina del lavoro ovvero in medicina legale, del ruolo nominativo regionale;

da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni dei datori di lavoro;

da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il segretario del collegio è scelto tra il personale dell'unità sanitaria locale.

Art. 9.

*Commissione per l'ampliamento dei cimiteri*

Nella commissione prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, il medico igienista del ruolo regionale e l'ufficiale sanitario del comune dove il cimitero dovrà essere ubicato, sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica o da altro medico addetto al servizio dell'unità sanitaria locale interessata.

Art. 10.

*Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici*

Nella commissione esaminatrice di cui all'art. 32 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi e il funzionario dell'ufficio sanitario provinciale sono sostituiti, rispettivamente, da un chimico e da un amministrativo del ruolo nominativo regionale designati dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 11.

*Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti*

La commissione di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è istituita, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33, che ne disciplina altresì la composizione e il funzionamento, presso l'unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio multizonale di prevenzione ed ha competenza sul territorio di riferimento del presidio multizonale di prevenzione stesso.

Art. 12.

*Consorzi provinciali antitubercolari*

Le funzioni già espletate dai Corsorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai servizi competenti per materia, dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere dell'unità sanitaria locale secondo quanto stabilito dal piano sanitario regionale.

Art. 13.

*Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive*

Ferme restando le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale e fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, l'attività di vigilanza in materia di igiene pubblica, veterinaria e farmaceutica, compresa quella di cui agli articoli 99, 100 e 201 del T.U. delle leggi sanitarie, è di competenza del servizio dell'unità sanitaria locale che svolge le corrispondenti funzioni, ed è svolta, in difetto di corrispondenza, dal servizio di igiene pubblica.

Il personale addetto anche allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui agli articoli 19, comma primo, 22 e 30 della presente legge ricopre, limitatamente alle funzioni cui è destinato, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza alle attività di vigilanza.

Il personale addetto alla vigilanza è munito di idoneo documento che lo abilita all'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla presente norma, può chiedere la collaborazione degli altri servizi dell'unità sanitaria locale e collabora con gli altri organi investigativi dello Stato.

Il regolamento delle unità sanitarie locali di cui all'art. 10, lettera *c*), della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, determina la dotazione organica dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 14.

*Attività nell'interesse dei privati*

L'onere delle prestazioni medico-legali e veterinarie, ivi compresi accertamenti, indagini e analisi di qualsiasi tipo, effettuate dai servizi e presidi dell'unità sanitaria locali ai sensi della normativa vigente e non finanziate con la quota del Fondo sanitario nazionale trasferita alla Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dai tariffari che vengono deliberati dal consiglio regionale, sentiti, per quanto di competenza, gli ordini professionali interessati.

Fino all'adozione dei tariffari di cui al precedente comma, si osservano quelli vigenti.

Art. 15.

*Attività di disinfezione, disinfestazione e zooprofilassi*

Le unità sanitarie locali possono assicurare anche congiuntamente le seguenti attività:

le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

l'esercizio di impianti e attrezzature per la raccolta e la distruzione di spoglie di animali infetti o sospetti di infezione o comunque destinati alla distruzione;

l'esercizio di impianti per la bonifica ed il risanamento di rifiuti alimentari destinati alla nutrizione degli animali;

l'esercizio di impianti per la cattura, custodia, osservazione di cani vaganti e randagi e per l'abbattimento eutanasico dei cani e gatti nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Con le modalità di cui al precedente comma possono essere svolte attività integrative per la profilassi della echinococcosi-idatidosi e delle altre zoonosi, delle malattie esotiche e delle altre malattie infettive e diffusive.

Nulla è innovato per quanto concerne le competenze dei comuni e le attività da essi svolte direttamente o tramite aziende municipalizzate in materia di disinfezione e disinfestazione.

Art. 16.

*Associazioni di volontariato*

Nello svolgimento dei compiti demandati alle unità sanitarie locali dalla presente legge, le stesse possono stabilire rapporti di collaborazione, anche mediante convenzioni, con le associazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e secondo le modalità previste dall'articolo 32 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2.

Le unità sanitarie locali possono altresì stipulare con le organizzazioni zoofile riconosciute apposite convenzioni, a titolo volontaristico gratuito, per disciplinare le prestazioni delle guardie zoofile e degli assistenti zoofili.

Art. 17.

*Coordinamento operativo dei servizi*

Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi di igiene pubblica, veterinario e per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica spetta all'ufficio di direzione stabilire le modalità per lo svolgimento coordinato sul piano operativo dei compiti demandati ai singoli servizi, assicurando la loro integrazione nella predisposizione dei programmi di interesse comune e la reciproca collaborazione tra i medesimi nell'effettuazione degli interventi.

Art. 18.

*Informazione sull'attività di vigilanza*

In applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, i comuni pubblicano un rapporto semestrale degli interventi di vigilanza effettuati dai servizi delle unità sanitarie locali di cui alla presente legge ed una statistica dei controlli di laboratorio, disaggregata per settori di attività e per singoli prodotti, con l'indicazione dei paramentri rilevanti e della distribuzione della loro variabilità, delle denunce e dei provvedimenti amministrativi adottati.

## *Titolo II*

## IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Art. 19.

*Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica svolte dalla unità sanitaria locale, tramite il servizio di igiene pubblica*

Le funzioni di igiene e sanità pubblica svolte dal competente Servizio di igiene pubblica, comprendono in particolare:

*a*) la vigilanza igienica dell'ambiente e il controllo degli inquinamenti; l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento ambientale in rapporto alle loro conseguenze attuali o potenziali sulla salute della popolazione;

*b*) la vigilanza igienica e il controllo delle acque potabili, degli alimenti e bevande, esclusi gli alimenti di origine animale di competenza del servizio veterinario, nonchè la consulenza dietetica per le mense collettive;

*c*) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, salvi gli interventi nei riguardi della popolazione e delle comunità infantili effettuati dal servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva e dell'assistenza alla famiglia.

*d*) la vigilanza igienica sui complessi ricettivi di carattere alberghiero, turistico-sociale, educativo, assistenziale, ricreativo, sportivo;

*e*) la vigilanza igienica ed il controllo sugli scarichi, di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in atmosfera, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne marine, sia pubbliche che private, nonchè in fognatura, nel suolo e nel sottosuolo;

*f*) la vigilanza e il controllo sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti civili e produttivi;

*g*) la vigilanza igienica sulle operazioni di disinfezione e disinfestazione eseguite dai comuni, dalle aziende municipalizzate e da altri enti pubblici o privati;

*h*) l'esame, sotto il profilo sanitario e igienico-ambientale, dei piani regolatori e degli altri strumenti urbanistici, dei progetti di costruzione e ristrutturazione edilizia e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato;

*i*) l'educazione sanitaria per quanto di competenza, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori locali di rischio per la salute;

*l*) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali o artificiali;

*m*) la raccolta delle informazioni correnti nelle materie di competenza e l'attuazione di indagini epidemiologiche anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio, in collaborazione con il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;

*n*) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali, non attribuiti espressamente ad altri servizi;

*o*) le funzioni indicate all'art. 7, lettere *a*), *c*), *d*), *e*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

*p*) la tutela sanitaria delle attività sportive;

*q*) le funzioni di igiene e polizia mortuaria.

Salvo quanto assegnato ad altri servizi dell'unità sanitaria locale, il servizio di igiene pubblica provvede a tutte le attività tecniche attinenti alle funzioni di cui al precedente comma, alla loro programmazione, coordinamento e organizzazione e alle connesse attività istruttorie, di vigilanza e di controllo.

Il servizio di igiene pubblica, nell'ambito delle proprie attribuzioni, propone al sindaco e al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale i provvedimenti di loro competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.

Lo stesso servizio, per i controlli strumentali e analitici, ivi compresi quelli di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 e alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche, si avvale del presidio multizonale di prevenzione ovvero del laboratorio di igiene ambientale dell'unità sanitaria locale ove questo sia previsto dal piano sanitario regionale e venga riconosciuto idoneo a tutti gli effetti con provvedimento della Regione.

Art. 20.

*Organizzazione del servizio di igiene pubblica*

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale organizza il servizio di igiene pubblica assicurandone l'autonomia tecnico-funzionale.

Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 19, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio di igiene pubblica.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) ed *o*) dell'art. 19 e per eventuali interventi di prevenzione aventi carattere di urgenza, le unità sanitarie locali provvedono ad assicurare una attività di guardia igienica permanente, con turni di reperibilità prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.

Per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessivi di cui al precedente art. 5, il sindaco del comune di Bologna può avvalersi di uno dei tre servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali n. 27, n. 28 e n. 29.

Le funzioni di igiene è sanità pubblica che afferiscono, per motivi strutturali e funzionali, all'intero comune di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali numeri 27, 28 e 29 individuato di concerto tra il comune e i comitati di gestione delle unità sanitarie locali medesime.

**Art. 21.**

*Attività di medicina legale*

Le attività certificative e di medicina legale, tra cui quelle già esercitate dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario, sono di competenza del servizio di igiene pubblica.

Dette attività comprendono in particolare:

*a*) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;

*b*) accertamenti di contollo per invalidità temporanea, previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;

*c*) accertamenti dell'invalidità permanente da cause lavorative e di servizio, dell'invalidità civile in genere, anche nei confronti di ciechi civili e sordomuti, previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;

*d*) accertamenti sanitari previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

*e*) il servizio necroscopico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

*Titolo III*

VIGILANZA, IGIENE E PROFILASSI VETERINARIA

Art. 22.

*Funzioni in materia veterinaria svolte dalla unità sanitaria locale, tramite il servizio veterinario*

Le funzioni in materia veterinaria svolte dal competente servizio veterinario, comprendono in particolare:

1) la profilassi e la polizia veterinaria delle malattie infettive e infestive degli animali, in conformità alla normativa statale, comunitaria e regionale, ivi comprese la sorveglianza epidemiologica, la statistica e l'elaborazione tecnico-finanziaria di programmi di risanamento degli allevamenti;

2) la vigilanza sui piani di profilassi e di controllo delle malattie degli animali, gestiti da enti pubblici o da associazioni private;

3) la vigilanza igienico-sanitaria sugli allevamenti e sui concentramenti di animali, sulla riproduzione animale, ivi compresa l'attività degli operatori laici addetti alla fecondazione artificiale, e sugli ambulatori per animali;

4) la vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sull'impiego dei farmaci in campo veterinario;

5) la vigilanza sugli animali domestici, selvatici e sinantropi, nonchè sugli animali da esperimento;

6) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

7) la vigilanza, il controllo, l'ispezione sugli animali e sugli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione umana di competenza del servizio veterinario, nonchè sui relativi impianti di macellazione, trasformazione, deposito, trasporto e distribuzione;

8) la vigilanza sulle sardigne e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali e dei sottoprodotti della macellazione, nonchè sulla raccolta e conservazione di organi e ghiandole per uso opoterapico;

9) la vigilanza, l'ispezione e il controllo sull'importazione ed esportazione degli animali, degli alimenti di origine animale, dei prodotti derivati, dei sottoprodotti della macellazione ed avanzi animali, secondo le disposizioni nazionali e internazionali vigenti.

Art. 23.

*Compiti del servizio veterinario della unità sanitaria locale*

Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale svolge tutte le attività inerenti alle funzioni indicate al precedente art. 22 e connesse attività istruttorie, di vigilanza e di controllo.

Propone, inoltre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al sindaco e al comitato di gestione della unità sanitaria locale, i provvedimenti di competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.

Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale assolve alla gestione unitaria delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Art. 24.

*Organizzazione del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale*

Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale si organizza di norma per settori corrispondenti alle sottoelencate aree funzionali:

*a*) sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

*b*) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il comitato di gestione, su conforme parere dell'ufficio di direzione, può organizzare e disciplinare il funzionamento dei gruppi di lavoro nell'ambito delle aree funzionali in base ad obiettive esigenze locali.

Le unità sanitarie locali provvedono ad organizzare l'attività del servizio veterinario in modo tale da garantire turni di reperibilità e di servizio prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.

Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 22, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio veterinario.

Per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessivi di cui al precedente art. 5, il sindaco del comune di Bologna può avvalersi di uno dei tre servizi veterinari delle unità sanitarie locali numeri 27, 28 e 29.

Le funzioni in materia veterinaria che afferiscono, per motivi strutturali e funzionali, all'intero comune di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi veterinari delle unità sanitarie locali numeri 27, 28 e 29 individuato di concerto tra il comune e i comitati di gestione delle unità sanitarie locali medesime.

Art. 25.

*Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna*

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, articolato sul territorio con le sezioni diagnostiche provinciali, è l'ente sanitario interregionale di diritto pubblico tecnico-scientifico veterinario al servizio della Regione e delle unità sanitarie locali dell'Emilia-Romagna, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48 e della legge regionale della Lombardia 13 dicembre 1977, n 62.

L'Istituto e le sue sezioni diagnostiche, nell'ambito dei compiti istituzionali, prestano la propria collaborazione ai servizi veterinari e di igiene pubblica della Regione e delle unità sanitarie locali, collaborano alla elaborazione e attuazione di programmi di intervento sanitario nel campo della ricerca, diagnosi, profilassi e terapia della zoonosi e delle malattie degli animali, dell'igiene zootecnica e dei mangimi per l'alimentazione degli animali, dell'igiene degli alimenti di origine animale, nonchè dell'aggiornamento professionale e collaborano con i presidi multizonali di prevenzione ed i laboratori di igiene ambientale delle unità sanitarie locali.

## *Titolo IV*

## VIGILANZA E ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 26.

*Competenze della Regione*

Spetta alla giunta regionale la indizione dei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche e per l'assegnazione di farmacie succursali.

Art. 27.

*Competenze del sindaco*

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 36, sono di competenza del sindaco le funzioni amministrative in tema di:

*a*) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;

*b*) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

*c*) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;

*d*) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede;

*e*) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto.

Art. 28.

*Compentenza dell'unità sanitaria locale*

Sono di competenza dell'unità sanitaria locale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:

*a*) formazione della pianta organica delle farmacie;

*b*) revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

*c*) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;

*d*) istituzione di farmacie succursali;

*e*) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

*f*) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme di cui alla presente legge e della legge 8 marzo 1968, n. 221;

*g*) assegnazioni per l'incentivazione all'apertura di farmacie in zone disagiate;

*h*) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;

*i*) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia;

*l*) comunicazione, da parte del direttore o del titolare della farmacia, dell'assunzione e della dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;

*m*) tenuta ed aggiornamento dell'albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;

*n*) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 26 e 27 e dal successivo art. 36.

I provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente comma sono adottati dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale; i restanti provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione.

L'assemblea generale adotta i provvedimenti di sua competenza sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e di una apposita commissione formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti dal comitato di gestione su terne proposte dall'ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacia più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.

I suddetti pareri vanno comunicati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di richiesta.

Il comitato di gestione determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni, sentita la commissione di cui al terzo comma.

Art. 29.

*Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali*
*Composizione delle commissioni giudicatrici*

Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla giunta regionale per tutte le unità sanitarie locali appartenenti alla stessa provincia, su richiesta dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale interessata.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma precedente sono nominate dai comitati di gestione dell'unità sanitaria locale comprendente il capoluogo di provincia e, per le unità sanitarie locali numeri 27, 28 e 29, dal comitato di gestione individuato con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 20, nella seguente composizione:

da un componente del comitato di gestione, che la presiede;

da un professore di ruolo o associato della facoltà di farmacia;

da due farmacisti esercenti in farmacia da almeno cinque anni, di cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei farmacisti;

da un farmacista del ruolo nominativo regionale con posizione funzionale non inferiore a quella prevista al punto 1, tabella *B* dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

dal coordinatore amministrativo o dal responsabile di uno dei servizi amministrativi.

Le funzioni di segretario sono svolte da personale dell'unità sanitaria locale con posizione funzionale non inferiore a quella di coordinatore amministrativo.

La giunta regionale approva le graduatorie e provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle unità sanitarie locali e ai sindaci interessati. Nell'espletamento degli adempimenti connessi all'assegnazione delle sedi messe a concorso, la giunta regionale si avvale dei servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 30.

*Vigilanza sulle farmacie*

L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari privati, è esercitata dal servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulato-

riale e dell'assistenza farmaceutica, ferme restando le competenze del servizio di igiene pubblica di cui al precedente articolo 19.

Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di cui alla vigente normativa vengono effettuate da un farmacista assistito da un medico del servizio di igiene pubblica e da un amministrativo, appartenenti al ruolo nominativo regionale e designati dal comitato di gestione.

Copia del verbale di ispezione è trasmessa al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico, corredato di eventuale proposta di adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 31.

*Attribuzioni del servizio per il coordinamento della attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica.*

In materia farmaceutica, al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

*a)* attività propositiva e istruttoria degli atti di competenza dell'assemblea generale e del comitato di gestione;

*b)* prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizione del Ministero della sanità;

*c)* stesura di una relazione annuale, al comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi ed i servizi dell'unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte di possibile contenimento e di indirizzo sugli acquisti;

*d)* controllo sulla qualità e quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da presidi e servizi dell'unità sanitaria locale;

*e)* vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale;

*f)* raccolte e controllo tecnico delle ricette spedite dalle farmacie convenzionate secondo gli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

*g)* predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze mensili alle farmacie per l'erogazione gratuita dei farmaci agli assistiti in regime di assistenza diretta;

*h)* attività di informazione scientifica sui farmaci e sui presidi medico-chirurgici e l'attività di educazione sanitaria in genere nell'ambito dei piani predisposti dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale;

*i)* controllo sulle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 32.

*Approvvigionamento dei farmaci*

Allo scopo di razionalizzare e qualificare l'uso del farmaco, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale disciplina le modalità di approvvigionamento delle preparazioni farmaceutiche da impiegare nei propri ospedali, presidi e servizi.

Sulla base di un elenco-tipo predisposto dalla giunta regionale, derivato dal prontuario terapeutico nazionale, il comitato di gestione provvede ad adottare un elenco di specialità medicinali, prodotti galenici e presidi medico-chirurgici da impiegare negli ospedali, presidi e servizi.

Tale elenco viene adottato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale su proposta di una commissione tecnica locale, formata da sanitari operanti all'interno degli ospedali, presidi e servizi stessi, nominata dal comitato di gestione e coordinata da un farmacista o da un farmacologo dell'unità sanitaria locale.

Art. 33.

*Acquisto di farmaci e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi dell'unità sanitaria locale*

L'unità sanitaria locale, sentito il parere del farmacista responsabile, acquista direttamente dalle imprese produttrici, dai depositi o magazzini all'ingrosso i farmaci, i presidi medico-chirurgici, i reattivi di laboratorio e il restante materiale sanitario da impiegare nei propri ospedali, presidi e servizi, ivi compresi i vaccini e i sieri di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per ragioni di economicità, razionalità e funzionalità, il comitato di gestione può provvedere agli acquisti di cui al comma precedente tramite convenzioni.

Le modalità di acquisto contemplate nel presente articolo avvengono nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 34.

*Controllo sugli stupefacenti e sostanze psicotrope*

Per l'acquisto e la cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il comitato di gestione designa, con apposito atto, il farmacista responsabile o, in sua sostituzione, altro farmacista addetto al servizio tenuto a curare i registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le modalità dettate dalla summenzionata legge.

La sezione terza dei buoni acquisto, di cui all'art. 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 683, deve essere inviata al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, specialistica e assistenza farmaceutica dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 35.

*Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'unità sanitaria locale*

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie pubbliche e private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonchè per ogni altra finalità fissata dal piano sanitario regionale.

Art. 36.

*Orari di apertura e chiusura delle farmacie*

Il sindaco, sentiti i competenti servizi dell'unità sanitaria locale, l'ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, fissa gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie osservando quanto disposto dai successivi secondo e terzo comma del presente articolo.

Nei giorni feriali le farmacie che non sono in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di quaranta ore diurne settimanali, suddivise in ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano, salvo quando trattasi di farmacie rurali o uniche, che osservano l'apertura da trentasei a quarantaquattro ore diurne settimanali suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.

Tutte le farmacie che non siano di turno restano chiuse la domenica e le festività infrasettimanali.

Le farmacie non di turno osserveranno, oltre alla chiusura del giorno festivo, la chiusura di un giorno durante la settimana che è ridotto a mezza giornata quando effettive esigenze locali lo richiedano.

Le farmacie rurali e uniche osserveranno oltre alla chiusura del giorno festivo, la chiusura per mezza giornata nel corso della settimana.

Nei comuni di elevato afflusso turistico, individuati dal decreto del presidente della giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167, i sindaci, sentiti i competenti servizi dell'unità sanitaria locale, gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria interessate, possono stabilire orari di apertura delle farmacie in deroga a quanto previsto dai precedenti secondo, terzo e quarto comma.

Art. 37.

*Turni diurni, notturni e festivi*

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sentiti i sindaci interessati, l'ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi durante gli orari di chiusura diurna, notturna e festiva per garantire l'assistenza farmaceutica nel rispettivo territorio.

Nei comuni con cinque o più di cinque sedi farmaceutiche, il turno può essere effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile.

Nei comuni con meno di cinque sedi farmaceutiche, il turno può essere assicurato per chiamata, purchè venga garantita la reperibilità del farmacista nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia.

E' fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall'esterno i turni di cui ai commi precedenti.

Art. 38.

*Chiusura per ferie*

Per consentire al personale addetto alle farmacie di fruire delle ferie annuali, le farmacie possono osservare, nell'arco di un anno, la chiusura per il periodo di un mese, secondo le modalità e tempi stabiliti entro il 31 marzo di ciascun anno dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sentiti i sindaci, l'ordine dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica.

La chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori ad una settimana.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale deve assicurare che sia data agli utenti adeguata informazione sulle farmacie che prestano servizio nei periodi di ferie.

Art. 39.

*Contributo alle farmacie rurali*

A decorrere dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di residenza spettante, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, alle farmacie rurali ubicate in località fino a tremila abitanti, è integrata da un contributo aggiuntivo annuale fissato nella misura del 10% sulla differenza risultante fra la somma di L. 75.000.000 e l'effettivo fatturato annuo realizzato e presentato dalla farmacia convenzionata al Servizio sanitario nazionale.

Il contributo aggiuntivo di cui al comma precedente non è corrisposto alle farmacie ubicate nei comuni di elevato afflusso turistico individuati dal decreto del presidente della giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167.

L'indennità di residenza delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a tremila abitanti è costituita dal solo contributo aggiuntivo determinato con le modalità di cui al primo comma.

L'importo di cui al primo comma, può essere soggetto annualmente a revisione e variazione con atto del consiglio regionale.

Art. 40.

*Sovvenzione per l'apertura di nuove farmacie rurali*

A decorrere dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di incentivare l'apertura di nuove farmacie previste dalla pianta organica in località o centri abitati con popolazione inferiore a 1000 abitanti, l'unità sanitaria locale, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico da parte dell'autorità competente, provvede ad erogare ai titolari dei suddetti presidî un contributo a fondo perduto dell'importo di L. 5.000.000.

L'accettazione del contributo obbliga il beneficiario all'oggettiva attività di esercizio del presidio per un periodo non inferiore a dodici mesi; in caso di chiusura prima di tale termine, le somme di cui al comma precedente dovranno essere restituite integralmente.

Il contributo di cui al presente articolo non si estende alle farmacie autorizzate nei comuni di elevato afflusso turistico individuati dal decreto del Presidente della giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167.

Art. 41.

*Servizio per l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie*

Nelle unità sanitarie locali con popolazione superiore a 140.000 abitanti l'assemblea generale, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, può istituire il servizio per l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie.

Sono conseguentemente modificati gli articoli 24 e 29 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

*Titolo V*

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

*Sostituzione del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale in commissioni, comitati e collegi.*

Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, nelle commissioni, comitati e collegi ad ambito provinciale previsti dalla legislazione vigente, il medico e il veterinario provinciale sono


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

| Tipo | ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 72.000 |
| | semestrale | L. 40.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 100.000 |
| | semestrale | L. 55.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 85.000 |
| | semestrale | L. 47.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: | |
| | annuale | L. 165.000 |
| | semestrale | L. 92.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 30.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 28.000 |
| | Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 400 |
| | *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |
| | *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 65.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 35.000 |

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**
**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

sostituiti rispettivamente dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Per il territorio del comune di Bologna, il medico e il veterinario provinciale sono sostituiti dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinario dell'unità sanitaria locale numero 29.

Nelle commissioni, comitati e collegi l'ufficiale sanitario e il veterinario comunale sono rispettivamente sostituiti dai responsabili del servizio di igiene pubblica e del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale. Quando in dette commissioni sia prevista la presenza contemporanea del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario o del veterinario provinciale e del veterinario comunale, oltre al responsabile dei rispettivi servizi, l'unità sanitaria locale nominerà un altro medico o un altro veterinario dei servizi stessi.

Del comitato previsto dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 49, nonchè delle altre commissioni tecniche riguardanti l'attuazione dei piani, a carattere provinciale, di risanamento e lotta contro le malattie del bestiame, fanno parte i veterinari designati dai comitati di gestione delle singole unità sanitarie locali comprese nella provincia.

Il comitato di cui al comma precedente esprime parere sui programmi tecnico-finanziari di cui al precedente art. 22 e li trasmette alla Regione.

Art. 43.

*Soppressione di organi collegiali*

Gli organi collegiali sottoindicati sono soppressi e le funzioni residue sono attribuite ai servizi competenti per materia delle unità sanitarie locali:

*a*) il consiglio provinciale di sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

*b*) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, numero 798;

*c*) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi, di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

*d*) la commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

*e*) la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 44.

*Rapporti convenzionali con i veterinari coadiutori*

Le unità sanitarie locali subentrano nei rapporti convenzionali già instaurati dalla Regione e dai comuni con i veterinari coadiutori e possono confermarli ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura di posti vacanti di veterinario collaboratore, la Regione, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riserva due terzi dei posti messi a concorso ai veterinari coadiutori in servizio da data non successiva al 30 giugno 1978.

Nei successivi concorsi pubblici che verranno espletati entro il triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma precedente è esonerato dal requisito del limite di età.

Art. 45.

*Assistenza zooiatrica*

Nel triennio, successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'assistenza zooiatrica, quando non può essere altrimenti garantita può essere assicurata o integrata con personale veterinario dell'unità sanitaria locale autorizzato dal comitato di gestione a svolgere detta attività, previo parere favorevole della giunta regionale.

**Art. 46.**

*Trasferimento delle funzioni e dei beni dei servizi regionali operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali*

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, trasferisce ai comuni competenti per territorio, con vincolo di attribuzione alle unità sanitarie locali — determinandone la decorrenza — le funzioni e i beni già in dotazione ai servizi regionali operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali.

Dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente, i comuni subentrano in tutti i rapporti inerenti ai beni trasferiti.

La consistenza degli arredi, delle attrezzature e delle macchine sarà fatta constatare con appositi verbali.

Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici trasferiti sono consegnati dalla Regione alle unità sanitarie locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.

La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 47.

*Trasferimento del personale*

Il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale del personale dei servizi regionali operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali avviene in applicazione dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.

I termini previsti dall'art. 6, quinto comma, lettera *d*), e sesto comma della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

*Adeguamento dei regolamenti comunali in materia sanitaria*

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti locali di igiene e sanità ed i regolamenti del servizio veterinario, anche ai fini del coordinamento degli stessi con il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale.

Art. 49.

*Norma finanziaria*

La spesa di cui al precedente art. 39 fa carico al Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed è imputata, per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti, al capitolo che nei bilanci regionali di detti esercizi corrisponderà al cap. 51700 «Spese correnti per l'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833» del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1982.

Il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 40 è assicurato dalla regione Emilia-Romagna con onere a carico del capitolo che, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario nel quale si concretizzerà l'uscita, corrisponderà al cap. 51715 «Fondo di riserva dell'art. 51, quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per interventi previsti (c.n.i.)» del bilancio dell'esercizio finanziario 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 maggio 1982

TURCI

**(2704)**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821870)